

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3389

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

Presentato alla Presidenza il 31 luglio 1966

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967

Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono riportate nei seguenti stampati:

Tabella n. 1	(Entrata)	Stampato n. 3389/1
Tabella n. 2	(Tesoro)	Stampato n. 3389/2
Tabella n. 3	(Finanze)	Stampato n. 3389/3
Tabella n. 4	(Grazia e giustizia)	Stampato n. 3389/4
Tabella n. 5	(Affari esteri)	Stampato n. 3389/5
Tabella n. 6	(Pubblica istruzione)	Stampato n. 3389/6
Tabella n. 7	(Interno)	Stampato n. 3389/7
Tabella n. 8	(Lavori pubblici)	Stampato n. 3389/8
Tabella n. 9	(Trasporti e aviaz. civile)	Stampato n. 3389/9
Tabella n. 10	(Poste e telecomunicaz.)	Stampato n. 3389/10
Tabella n. 11	(Difesa)	Stampato n. 3389/11
Tabella n. 12	(Agricoltura e foreste)	Stampato n. 3389/12
Tabella n. 13	(Industria e commercio)	Stampato n. 3389/13
Tabella n. 14	(Lavoro e prev. sociale)	Stampato n. 3389/14
Tabella n. 15	(Commercio con l'estero)	Stampato n. 3389/15
Tabella n. 16	(Marina mercantile)	Stampato n. 3389/16
Tabella n. 17	(Bilancio)	Stampato n. 3389/17
Tabella n. 18	(Partecipazioni statali)	Stampato n. 3389/18
Tabella n. 19	(Sanità)	Stampato n. 3389/19
Tabella n. 20	(Turismo e spettacolo)	Stampato n. 3389/20

PAGINA BIANCA

NOTA PRELIMINARE
AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1967

PREMESSE

1. — Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967, sotto l'aspetto della classificazione economica, ripete l'impostazione già adottata per il bilancio dell'anno 1966.

Per quanto concerne, invece, l'analisi funzionale, in considerazione del particolare interesse del settore dei trasporti e delle comunicazioni nella vita economica e sociale della Nazione, si è ritenuto opportuno evidenziare dalla sezione *Azione ed interventi nel campo economico*, in altra apposita sezione denominata *Trasporti e comunicazioni*, le spese intese a queste ultime finalità. Al fine, poi, di consentire un omogeneo raffronto con i dati dell'esercizio precedente, le spese per il 1967 sono state poste a confronto con gli analoghi stanziamenti del 1966. {

2. — Come risulta dal quadro generale riassuntivo, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967 reca le seguenti risultanze complessive (tra parentesi le cifre delle previsioni iniziali per il 1966):

	ENTRATE	(milioni di lire)	SPESE	
Tributarie . . .	7.346.676,1 (6.675.572 -)		Correnti . . .	7.229.633,9 (6.320.919,3)
Extra tribu- tarie	370.386,7 (348.672,1)		In conto ca- pitale	1.297.642,5 (1.225.719,6)
	<hr/>			<hr/>
	7.717.062,8	7.717.062,8		8.527.276,4
	(7.024.244,1)	(7.024.244,1)		(7.546.638,9)
Spese correnti	7.229.633,9 (6.320.919,3)			
	<hr/>			
Differenza . .	487.428,9 (703.324,8)			
	<hr/> <hr/>			

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti . .	67.519,4 (90.836,3)		
	7.784.582,2 (7.115.080,4)		
Accensione di prestiti . . .	1.540 - (6.270 -)	Rimborso di prestiti . . .	423.450,4 (466.418,2)
	7.786.122,2 (7.121.350,4)		
Differenza	1.164.604,6 (891.706,7)		
	8.950.726,8 (8.013.057,1)		8.950.726,8 (8.013.057,1)

Le entrate tributarie costituiscono il 94,4 per cento del totale delle entrate previste per l'anno 1967 (contro il 93,7 per cento del 1966); quelle extra tributarie il 4,8 per cento (rispetto al 4,9 per cento dell'anno 1966).

A loro volta le spese correnti rappresentano l'80,8 per cento del complesso delle spese e quelle in conto capitale il 14,5 per cento (le corrispondenti percentuali del 1966 erano, rispettivamente, il 78,9 per cento ed il 15,3 per cento).

Il risparmio pubblico — costituito dalla differenza tra le entrate tributarie ed extra tributarie, da un lato, e le spese correnti, dall'altro — ammonta a miliardi 487,4 (contro miliardi 703,3 del 1966), assorbendo le spese correnti il 93,7 per cento delle entrate predette (rispetto al 90 per cento del 1966).

Dai dati soprariportati si rileva che le entrate tributarie presentano, rispetto al 1966, un incremento del 10,1 per cento e quelle extra-tributarie un incremento del 6,2 per cento. Le spese correnti aumentano — rispetto sempre al 1966 — del 14,4 per cento; a sua volta il risparmio pubblico destinato al finanziamento delle spese in conto capitale subisce una diminuzione del 30,7 per cento.

Il complesso delle entrate e delle spese dà, infine, un risultato differenziale di miliardi 1.164,6 che rappresenta il disavanzo finanziario. Tale disavanzo corrisponde al 13 per cento della spesa complessiva, coprendo le entrate l'87 per cento della spesa stessa.

Rispetto al 1966 detto risultato differenziale presenta un aumento di miliardi 272,9 essenzialmente determinato dalla considerazione nei « fondi speciali » di nuovi oneri o di spese a cui in passato si era provveduto anche con il ricorso al mercato finanziario, quali, ad esempio, quelle relative a provvidenze per i pensionati di guerra, al riassetto retributivo degli statali, alla fiscalizzazione di oneri sociali.

Nei capitoli che seguono le previsioni per l'anno finanziario 1967 vengono esaminate in dettaglio e poste a raffronto con quelle per il 1966.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATA

Le entrate, previste per l'anno finanziario 1967 in milioni 7.786.122,2, riguardano, come si è già accennato, per milioni 7.346.676,1, i cespiti tributari, per milioni 370.386,7, le entrate extra tributarie, per milioni 67.519,4, quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 1.540, le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono espone in dettaglio nell'allegato A.

Il raffronto tra le previsioni del nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal seguente prospetto:

	Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1966		Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1967		Differenze	
	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le propor- zioni percen- tuali
<i>Entrate tributarie:</i>						
Imposte sul patrimonio e sul reddito	1.792.772-	25,2	2.040.370-	26,2	+ 247.598-	+ 1-
Tasse ed imposte sugli affari	2.537.390-	35,6	2.757.790-	35,5	+ 220.400-	- 0,1
Imposte sulla produzione, sui con- sumi e dogane	1.605.730-	22,5	1.730.930-	22,2	+ 125.200-	- 0,3
Monopoli	630.310-	8,9	698.600-	9-	+ 68.290-	+ 0,1
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	109.370-	1,5	118.986,1	1,5	+ 9.616,1	»
Totale delle entrate tributarie	6.675.572-	93,7	7.346.676,1	94,4	+ 671.104,1	+ 0,7
<i>Entrate extra tributarie</i>	348.672,1	4,9	370.386,7	4,8	+ 21.714,6-	- 0,1
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie	7.024.244,1	98,6	7.717.062,8	99,2	+ 692.818,7	+ 0,6
<i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .</i>	90.836,3	1,3	67.519,4	0,8	- 23.316,9-	- 0,5
<i>Accensione di prestiti</i>	6.270-	0,1	1.540-	»	- 4.730-	- 0,1
	7.121.350,4	100-	7.786.122,2	100-	+ 664.771,8	»

Il complessivo aumento netto di milioni 664.771,8 è dovuto a variazioni operanti in senso opposto, intese ad adeguare le previsioni ai gettiti che si presume di realizzare nell'anno 1967.

Esso riguarda: i cespiti tributari (+ milioni 671.104,1); quelli extra tributari (+ milioni 21.714,6); le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti (- milioni 23.316,9) e le accensioni di prestiti (- milioni 4.730).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il maggior gettito netto valutato per i cespiti tributari è in relazione al previsto andamento delle attività produttive e del reddito nazionale, nonché agli accertamenti derivanti da una sempre più attenta azione dell'Amministrazione finanziaria, tenuto conto delle ripercussioni che, con l'esecuzione degli accordi relativi al Mercato comune europeo, si avranno sui proventi fiscali, nonché dell'incidenza dei seguenti principali provvedimenti tributari, i cui effetti non poterono essere considerati nelle previsioni relative all'anno finanziario 1966:

— legge 29 settembre 1965, n. 1117, riguardante modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di un'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici;

— decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, recante sospensione, per due anni, dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e istituzione, per lo stesso periodo, di un'addizionale speciale all'I.G.E. per le materie prime tessili di lana;

— decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21, riguardante l'importazione delle banane fresche.

Le previsioni per il 1967 considerano, inoltre, i gettiti che deriveranno da provvedimenti in corso concernenti: modifiche, in materia di I.G.E., al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali e da tavola; modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica; addizionale alle imposte, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali.

Nella valutazione delle entrate sono stati, infine, tenuti presenti i riflessi derivanti dalla cessazione, col 30 giugno 1967 e col successivo novembre, dell'applicazione, rispettivamente, dell'addizionale 5 per cento alle imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali comunali e provinciali, istituita con legge 26 novembre 1955, n. 1177 e dell'addizionale all'I.G.E. istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, nonché dalla cessazione col 1° gennaio 1967 dei benefici previsti per l'imposta di registro dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431.

ENTRATE TRIBUTARIE.

Come si rileva dal prospetto riassuntivo per i cespiti tributari si prevede di realizzare un introito complessivo di milioni 7.346.676,1, pari al 94,4 per cento delle entrate statali. Detto introito concerne:

a) *Imposta sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 2.040,4 riguarda, essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 1.160), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 180), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 229), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (miliardi 98,8), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 92,9), le imposte sulle successioni e donazioni, compresa quella sul valore netto globale delle successioni (miliardi 95), la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 50) e le entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177. (miliardi 45)

Rispetto alle previsioni 1966 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 247,6 dovuto, essenzialmente, ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 160), per quella complementare progressiva (+ miliardi 34), per l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provinciali (+ miliardi 7), per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (+ miliardi 10) e per l'imposta sulle società e sulle obbligazioni (+ miliardi 20).

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 2.757,8 concerne, soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (miliardi 1.550); quella di registro (miliardi 290); le imposte di bollo (miliardi 250); le tasse sulle concessioni governative (miliardi 97); quelle automobilistiche (miliardi 135); le tasse di radiodiffusione ed i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 81); l'imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati (miliardi 120); la tassa di bollo sui documenti di trasporto (miliardi 12); i diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse (miliardi 36,2); l'imposta ipotecaria (miliardi 52); le imposte in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 55); l'imposta sulla pubblicità (miliardi 12) e l'addizionale 5 per cento E.C.A. (miliardi 13,8).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 220,4 riguardante soprattutto: l'imposta generale sull'entrata (+ miliardi 150); le imposte di bollo (+ miliardi 20) e quelle in surrogazione del registro e del bollo (+ miliardi 20) e l'imposta di registro (+ miliardi 10).

Alla determinazione del predetto incremento concorre anche, per miliardi 16, il valutato provento che deriverà dalle modifiche, in materia di I.G.E., al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali e da tavola, in corso di approvazione.

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto per il nuovo esercizio in miliardi 1.730,9 riguarda, essenzialmente, l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (miliardi 1.030), il provento delle dogane e diritti marittimi (miliardi 231) e quello delle sovrimposte di confine (miliardi 34,1), l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 40,8), l'imposta sul consumo del caffè (miliardi 63), quelle di fabbricazione sui filati (miliardi 30), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 41), le imposte di fabbricazione sugli spiriti (miliardi 39,5), sulla birra (miliardi 23), sui gas incondensabili (miliardi 27), il diritto per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate (miliardi 26) ed i prelievi agricoli applicabili alle importazioni dagli Stati membri della C.E.E. e dai Paesi terzi (miliardi 36),

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 125,2, determinato, soprattutto, dai maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali (+ miliardi 130) e dalla valutata flessione nel gettito delle dogane e diritti marittimi (— miliardi 54) ed in quello delle sovrimposte di confine (— miliardi 7,5) tenuto conto, anche, per questi due ultimi cespiti, dell'accennata riduzione di aliquota in attuazione del Mercato comune europeo.

A determinare detto incremento concorre anche il maggior provento, valutato in miliardi 32, che si prevede di realizzare dalle modificazioni, in corso, all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1967, in miliardi 698,6 riguarda: per miliardi 648 l'imposta sul consumo dei tabacchi, per miliardi 20,5 quella sul consumo dei sali, per miliardi 28 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e per miliardi 2,1 quella sul consumo di cartine e tubetti per sigarette.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione riguarda, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 109) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui corsi pronostici (miliardi 6,8).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 370,4, pari al 4,8 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

Proventi speciali: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 54,7, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 11,6); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 9); i tributi speciali e diritti (miliardi 7,3); le tasse portuali (miliardi 8); i diritti di cancelleria e segreterie giudiziarie (miliardi 2,9); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 3,5) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2,2).

Proventi di servizi pubblici minori: questi proventi, valutati in miliardi 48,8 riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 21) e le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 13).

Proventi dei beni dello Stato: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 22,1 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 13,2).

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione: i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 24,5 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, per miliardi 63,6 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati: le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 33,1) e delle casse postali di risparmio (miliardi 4,6), nonché gli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 22).

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro: la previsione di miliardi 6,1 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 2) e gli interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato (miliardi 1,3).

Ricuperi, rimborsi e contributi: la previsione di miliardi 132,5 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 74); il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 8,5); il concorso dei Paesi della N.A.T.O. nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle provincie di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 7,5); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 5,5) ed il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336 e per la corrispondenza del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 7,7).

Partite che si compensano nella spesa: l'importo di miliardi 18,1 previsto per il 1967 è costituito, per la più gran parte, e cioè per miliardi 15, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di miliardi 67,5, pari allo 0,8 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 25; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 12,5; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 30. — Quest'ultimo importo riguarda, soprattutto, il recupero delle somme anticipate, ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 15).

ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di miliardi 1,5 concerne il ricavo dell'emissione di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S A

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1967, nell'indicato complessivo importo di milioni 8.950.726,8 — ivi comprese le somme accantonate in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme iscritte in tre distinti fondi, il primo di parte corrente ammontante a milioni 683.708,3, il secondo del conto capitale di milioni 219.937 ed il terzo relativo a rimborso di prestiti di milioni 18.625 — presentano, rispetto a quelle del 1966, un aumento netto di milioni 937.669,7 da attribuire per milioni 734.009,1 all'incidenza netta di leggi o di provvedimenti legislativi in corso considerati negli appositi fondi speciali e, per milioni 203.660,6, alle esigenze della gestione.

Circa le variazioni dipendenti da fattori legislativi si citano, tra le altre, quelle connesse con l'applicazione delle seguenti leggi:

— 5 dicembre 1964, n. 1268, sul conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio (+ miliardi 13,3; le previsioni per il 1966 considerano gli effetti dell'ultima fase del conglobamento solo per i dieci dodicesimi);

— 26 giugno 1965, n. 717, e 6 luglio 1964, n. 608, riguardanti interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, (+ miliardi 26,5);

— 24 luglio 1961, n. 729, riguardante un piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (+ miliardi 1,9; nel fondo globale per il 1967 è compreso, inoltre, un accantonamento di miliardi 3 in relazione ad apposito provvedimento legislativo in corso);

— 29 marzo 1965, n. 218, recante provvedimenti per l'edilizia popolare (— miliardi 10; nel cennato fondo globale, è considerato un limite di impegno di miliardi 9 per contributi a favore dell'edilizia sovvenzionata e agevolata);

— 1° novembre 1965, n. 1179, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, sull'incentivazione dell'attività edilizia (+ miliardi 6,5);

— 30 dicembre 1960, n. 1676, relativa al piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (+ miliardi 3,8);

— 11 giugno 1962, n. 588, riguardante un piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (+ miliardi 2,5);

— 21 gennaio 1962, n. 7, recante provvedimenti straordinari a favore del Comune di Napoli (+ miliardi 7,3);

— 25 novembre 1964, n. 1280, che ha disposto provvidenze a favore del Comune di Roma (+ miliardi 1,1);

— 27 giugno 1962, n. 886, riguardante la concessione alla Regione siciliana, fino al 30 giugno 1966, del contributo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello statuto (— miliardi 21; per la proroga del contributo medesimo, nell'apposito fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso è considerato un accantonamento di miliardi 42);

— 10 luglio 1962, n. 890, concernente integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria (— miliardi 14,5; nel richiamato fondo speciale è, peraltro, considerato un accantonamento di miliardi 12,5 per ulteriori interventi a favore della predetta Regione);

— 13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza (— miliardi 40,3, a seguito dell'illegittimità delle norme contenute negli articoli 1 e 4 della legge stessa dichiarata dalla Corte costituzionale nel dispo-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sitivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio 1966 e tenuto conto delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge stessa. In relazione ad altro provvedimento legislativo nel fondo globale per il 1967 è considerato un accantonamento di miliardi 19);

— 23 agosto 1962, n. 1335, relativa alle modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S. (+ miliardi 17,3);

— 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (+ miliardi 15,1);

— 29 novembre 1965, n. 1314, relativa all'autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38, e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 (+ miliardi 4);

— 25 gennaio 1962, n. 11 e 9 agosto 1954, n. 638, sulla sistemazione dei corsi d'acqua naturali (— miliardi 20);

— 18 agosto 1962, n. 1360, recante disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati (— miliardi 7; nel fondo speciale per il 1967 è considerato un accantonamento di miliardi 5 per altri provvedimenti a favore della montagna);

— 23 maggio 1964, n. 404, che ha disposto provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura (— miliardi 3);

— 3 maggio 1965, n. 494, che ha stabilito la misura del contributo da corrispondere al Comitato nazionale per l'energia nucleare (+ miliardi 5);

— 23 aprile 1966, n. 218, relativa all'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1966, per l'ammortamento dei mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi dell'art. 120 della legge stessa, per il finanziamento delle spese autorizzate per il 1966 per partecipazioni azionarie e conferimenti a fondi di dotazione ed a fondi di rotazione (+ miliardi 15,6);

— 5 aprile 1966, n. 177, sull'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) (+ miliardi 9,7);

— 3 dicembre 1957, n. 1196, riguardante la concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955 (— miliardi 3,3);

— 2 giugno 1962, n. 600, sul riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (+ miliardi 17,7);

— 13 dicembre 1964, n. 1403, sulle modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (+ miliardi 5,2);

— 29 novembre 1965, n. 1372, recante provvidenze a favore delle costruzioni navali (+ miliardi 7,5);

— 31 marzo 1961, n. 301; 18 febbraio 1963, n. 318 e 21 giugno 1964, n. 462, recanti provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (— miliardi 8,5; nel richiamato fondo speciale per il 1967 è considerato un accantonamento di miliardi 10 per ulteriori interventi nel settore in parola);

— 21 giugno 1964, n. 467, che ha disposto modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante incentivi a favore dell'economia nazionale, per la parte relativa all'ammodernamento del naviglio mercantile (— miliardi 2,5);

— 29 novembre 1962, n. 1688, che ha, tra l'altro, determinato per gli esercizi dal 1962-63 al 1965-66 nell'importo di miliardi 59 annui le somme da corrispondere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a titolo di rimborso degli oneri e delle spese dalla medesima sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (— miliardi 29,5; nel fondo globale per

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il 1967 è compreso un accantonamento di miliardi 59 in relazione ad un apposito provvedimento legislativo in corso);

— 30 gennaio 1963, n. 70, recante norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie (— miliardi 7,5; nel predetto fondo speciale è, peraltro, considerato un accantonamento di pari importo per la proroga di dette anticipazioni).

In aumento incidono, inoltre, tra l'altro, nuovi o maggiori accantonamenti effettuati in relazione ai provvedimenti legislativi in corso concernenti:

- assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (miliardi 202,5);
- assegni familiari coltivatori diretti (miliardi 20);
- integrazione del contributo dello Stato per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (miliardi 4);
- pensioni di guerra (miliardi 25);
- trattamento economico dei dipendenti statali (miliardi 25);
- interventi a favore della scuola (miliardi 121,2);
- provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (miliardi 25,3);
- oneri connessi con l'attuazione della terza tappa del Mercato comune (miliardi 30,3);
- regolazione delle risultanze economiche degli ammassi obbligatori di cereali nazionali e di importazione e di altri prodotti agricoli che hanno formato oggetto di gestioni svolte per conto e nell'interesse dello Stato (miliardi 30);
- ampliamento e completamento dell'aeroporto di Fiumicino (miliardi 5);
- concessione di contributi sugli interessi per l'attuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'art. 20, lett. c) della legge stessa (miliardi 6);
- proroga della legge 30 luglio 1959, n. 623 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole imprese (miliardi 4);
- attrezzature ospedaliere (miliardi 10);
- miglioramento delle prestazioni ai tubercolotici assistiti dai consorzi antitubercolari (miliardi 3) e assegnazione straordinaria per la graduale sistemazione di debiti per ricoveri di infermi poliomielitici (miliardi 2);
- istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e stanziamenti per la ricerca medesima (miliardi 3).

Il cennato aumento netto di miliardi 937,7 tiene conto, anche, della spesa di miliardi 36, da ripartire tra i diversi Ministeri, relativa all'aumento della misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza nello anno 1967.

La maggiore spesa netta di miliardi 203,7 dovuta alle esigenze della gestione, riguarda, soprattutto:

- gli stipendi, le pensioni ed altre competenze al personale (miliardi 33,3);
- le devoluzioni di quote di tributi erariali spettanti per legge a Regioni, Province, Comuni ed altri Enti e i contributi commisurati al gettito di cespiti tributari (miliardi 73,5, di cui miliardi 37,9 per maggiori interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 33,7 a favore delle Province e dei Comuni);

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) determinato in base al disposto di cui all'art. 26, lettera a) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (miliardi 15,8);
- il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (miliardi 10,7);
- le spese per interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente a sollievo della circolazione (miliardi 35);
- gli interessi di buoni del tesoro ordinari (miliardi 6,3);
- le restituzioni ed i rimborsi di tributi (miliardi 27,4, di cui miliardi 18 per rimborsi di imposta generale sull'entrata);
- le vincite al lotto ed alle lotterie (miliardi 13,6);
- il contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie (miliardi 8);
- le spese per la ricerca scientifica (milioni 6,5);
- i contributi nelle spese di funzionamento, di ricerche ed investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (miliardi 6,5);
- la somma da erogare per l'attuazione dei provvedimenti nelle materie previste dal Trattato della Comunità economica europea (C.E.E.) (miliardi 12,9);
- le spese per l'esecuzione di opere a pagamento non differito che vengono autorizzate col disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1967 (miliardi 13,6 di cui miliardi 5, ai sensi della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammmodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti e miliardi 4 per contributi a privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e della legge 3 dicembre 1964, n. 1259);
- le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per i servizi di trasporto concessi (miliardi 8,1);
- il contributo a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (miliardi 4);
- le spese per l'assistenza e la cura di infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta e da paralisi spastiche (miliardi 3,6);
- le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni delle tasse postali e telegrafiche (miliardi 4,2);
- i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni statali (miliardi 5,4).

In diminuzione, per contro, incidono, tra l'altro, la minore somma occorrente per il rimborso dei buoni del tesoro poliennali 5 per cento di scadenza 1° gennaio 1968 (— miliardi 90,4); le minori spese per interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (— miliardi 22,5), nonché la riduzione conseguente alla determinazione in lire 15 miliardi, ai sensi dell'art. 119 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1967, dello stanziamento relativo all'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (— miliardi 10).

* * *

Come si è già accennato, l'indicata spesa di milioni 8.950.726,8 prevista per il 1967 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato B), include milioni 423.450,4 per oneri relativi a rimborso di prestiti. Il restante importo di milioni 8.527.276,4 (riguardante, come già detto, per milioni 7.229.633,9 spese correnti e per milioni 1.297.642,5 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V	Sez. VI	Sez. VII	Sez. VIII	Sez. IX	Sez. X	Sez. XI	In com- plesso
		Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni inter- nazionali	Istru- zione e cultura	Azione ed inter- venti nel campo delle abblazioni	Azione ed in- terventi nel campo sociale	Tra- sporti e comuni- cazioni	ed inter- venti nel campo economico	Oneri non ripar- tibili	
		28.410 -	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28.410 -
		240.596,4	376.253,3	84.611,6	288.570,8	25.790,4	1.176.162,6	»	38.038,6	12.221,4	79.111,8	10.150,1	2.331.507 -
		62.457,2	165.384,5	27.120 -	87.897,8	2.258 -	128.235 -	»	2.101,5	2.170,6	15.018 -	»	492.642,6
		87.603,3	519.273,1	24.020,2	57.682,8	7.808,4	30.289,2	»	29.268,9	17.845,1	28.163,9	2.650,2	804.605,1
		78.250,8	6.677,5	2.874,4	270,4	29.891,3	179.235,7	»	868.531,9	295.487,6	54.770,6	612.004,4	2.127.994,6
		377 -	»	»	»	63,1	696,4	8.563,4	491,7	1.014,1	68.672,7	269.446,4	349.324,8
		2.212,8	11.250 -	»	3.350 -	»	1 -	»	0,7	30 -	110,7	297.176,1	314.131,3
		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12.488 -	12.488 -
		279,3	9.713,5	5,-	1.742 -	3,-	6 -	»	6,5	0,5	358,4	756.416,3	768.530,5
		500.186,8	1.088.551,9	138.631,2	439.513,8	65.814,2	1.514.625,9	8.563,4	938.439,8	328.769,3	246.206,1	1.960.331,5	7.229.633,9

(milioni di lire)

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

CATEGORIA I. — Servizi degli Or-
gani costituzionali dello Stato .

CATEGORIA II. — Personale in at-
tività di servizio

CATEGORIA III. — Personale in
quiescenza

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni
e servizi

CATEGORIA V. — Trasferimenti .

CATEGORIA VI. — Interessi

CATEGORIA VII. — Poste correttive
e compensative delle entrate

CATEGORIA VIII. — Ammortamenti

CATEGORIA IX. — Somme non at-
tribuibili

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	Sez. I	Sez. II	Sez. III	Sez. IV	Sez. V	Sez. VI	Sez. VII	Sez. VIII	Sez. IX	Sez. X	Sez. XI	In com- plesso
		Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	ed interventi nel campo delle abitudini	Azione ed interventi nel campo sociale	Tra- sporti e comuni- cazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripar- tibili	
<i>(milioni di lire)</i>													
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE													
CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato		902 —	»	»	»	»	840 —	3.265 —	1.940 —	29.544,1	36.968,4	»	73.459,5
CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato		100 —	2.762 —	»	»	»	»	»	200 —	5.063 —	222 —	»	8.347 —
CATEGORIA XII. — Trasferimenti		4.875 —	170,2	2.000 —	»	»	77.756,6	103.898 —	45.810 —	241.426,2	481.596 —	»	957.532 —
CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie e conferimenti		»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.000 —	»	2.000 —
CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive		»	»	»	»	»	»	»	»	»	3.790 —	»	3.790 —
CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive		10 —	»	»	»	»	»	»	10.067 —	»	»	22.500 —	32.577 —
CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	219.937 —	219.937 —
		5.887 —	2.932,2	2.000 —	»	»	78.596,6	107.163 —	58.017 —	276.033,3	524.576,4	242.437 —	1.297.642,5
		506.073,8	1.091.484,1	140.631,2	439.513,8	65.814,2	1.593.222,5	115.726,4	996.456,8	604.802,6	770.782,5	2.202.768,5	8.527.276,4

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

* * *

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE.

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1967 pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è tenuto da quelle relative all'istruzione ed alla cultura, che rappresentano il 18,7 per cento delle spese stesse.

Seguono le spese riguardanti la difesa nazionale (12,8 per cento), interventi nel campo sociale (11,7 per cento), azione ed interventi nel campo economico (9 per cento), trasporti e comunicazioni (7,1 per cento) e via via le altre.

Nel prospetto che segue, nel quale è anche effettuato il raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1966, per ciascuna voce funzionale viene indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente e di quella in conto capitale:

	Previsioni anno 1966		Previsioni anno 1967		Differenze	
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Amministrazione generale	443.749,3	5,9	506.073,8	5,9	+ 62.324,5	»
Difesa nazionale	1.070.897,2	14,2	1.091.484,1	12,8	+ 20.586,9	— 1,4
Giustizia	135.127—	1,8	140.631,2	1,6	+ 5.504,2	— 0,2
Sicurezza pubblica	426.725,3	5,6	439.513,8	5,2	+ 12.788,5	— 0,4
Relazioni internazionali	62.657,8	0,8	65.814,2	0,8	+ 3.156,4	»
Istruzione e cultura	1.525.413—	20,2	1.593.222,5	18,7	+ 67.809,5	— 1,5
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	101.797—	1,4	115.726,4	1,4	+ 13.929,4	»
Azione ed interventi nel campo sociale	942.334,7	12,5	996.456,8	11,7	+ 54.122,1	— 0,8
Trasporti e comunicazioni	581.603,6	7,7	604.802,6	7,1	+ 23.199—	— 0,6
Azione ed interventi nel campo economico	714.714,6	9,5	770.782,5	9—	+ 56.067,9	— 0,5
Oneri non ripartibili	1.541.619,4	20,4	2.202.768,5	25,8	+ 661.149,1	+ 5,4
	7.546.638,9	100—	8.527.276,4	100—	+ 980.637,5	»

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri dei raggruppamenti relativi alle suindicate voci funzionali, si rinvia all'apposito allegato al quadro generale riassuntivo.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato C, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi.

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerati.

I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 5,9 per cento della complessiva spesa di parte corrente ed in conto capitale prevista per l'anno finanziario 1967, considerano, oltre

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonché le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 79,4 (contro miliardi 72,1 del 1966), riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 28,4), le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 8,8), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'Interno (miliardi 30,2) e le spese per il Consiglio di Stato e per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (miliardi 1,1), per la Corte dei Conti (miliardi 7,5) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 2,4).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio in miliardi 402 (rispetto a miliardi 347,5 del 1966), concernono, a loro volta, per miliardi 270,2 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 72,8 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 29,5 per quelli delle imposte dirette, miliardi 27,7 per i servizi del catasto, miliardi 41,1 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 131,6 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 24,4 per i servizi del Provveditorato Generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 0,2 i servizi del Bilancio.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 24,7 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 19,5) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (miliardi 4,9).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente anno finanziario, queste spese presentano un aumento netto di milioni 62.324,5 dovuto, soprattutto:

— alle maggiori spese per il funzionamento degli Organi costituzionali dello Stato (+ milioni 4.490), in dipendenza, soprattutto, dell'applicazione della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, relativa alla determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento;

— alle accresciute esigenze per i servizi dell'Amministrazione dell'interno (+ milioni 2.301,8 di cui milioni 1.215,4 per maggiori oneri di personale, in relazione, soprattutto, all'applicazione della citata legge 5 dicembre 1964, n. 1268, sul conglobamento del trattamento economico del personale statale e del decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1965 sull'indennità integrativa speciale;

— alle maggiori spese nette per i servizi finanziari, del tesoro e del bilancio (+ milioni 54.505,5, riguardanti per milioni 12.088,9 oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza — sull'espansione dei quali hanno inciso, tra l'altro, per milioni 1.514,4 la predetta legge n. 1268 del 1964 e, per milioni 5.761,1, il cennato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1965 — e per il restante importo oneri per i servizi, tra i quali è da citare la maggiore spesa di milioni 35.000 per interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, della cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di inibirsi l'impegno a sollievo della circolazione.

II. — DIFESA NAZIONALE.

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e quelle per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1967 recano la spesa complessiva di miliardi 1.091,5 di cui miliardi 980,9 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 110,6 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il complessivo aumento di milioni 20.586,9 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 1966 è soprattutto in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita col cennato decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1965, (+ milioni 12.202,6), nonché al conglobamento del trattamento economico del personale statale di cui alla ripetuta legge n. 1268 del 1964 (+ milioni 2.210,4).

Per contro, in senso riduttivo, incide, tra l'altro, la legge 29 novembre 1962, n. 1688, che ha, tra l'altro, determinato, per gli esercizi dal 1962-63 al 1965-66, in miliardi 59 annui le somme da corrispondere alle Ferrovie dello Stato a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (— milioni 4.478,9; per la parte relativa al gruppo di spese di che trattasi).

III. — GIUSTIZIA.

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 28,8), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 63,3) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 46,5), nonché i contributi integrativi ai Comuni per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e restauro di edifici giudiziari (miliardi 2).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario le spese di che trattasi presentano un aumento netto di milioni 5.504,2 riguardante per milioni 5.610,8 spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, in relazione anche alle accennate modifiche del trattamento economico (+ milioni 2.391,6).

Su tale incremento netto ha anche inciso l'esaurimento delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi 5 marzo 1963, n. 285 e 5 luglio 1964, n. 632, riguardanti, rispettivamente, la modifica della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli ed il completamento del palazzo di giustizia di Forlì (— milioni 1.150).

IV. — SICUREZZA PUBBLICA.

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi antincendi le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 439,5 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 222,8 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 189,1 quelli relativi all'Arma dei carabinieri e, per miliardi 27,6, i servizi antincendi.

Anche per questo settore l'aumento di milioni 12.788,5 risultante rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è essenzialmente connesso con maggiori oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 10.585) per effetto, soprattutto, dei richiamati provvedimenti economici.

V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI.

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli per le rappresentanze diplomatiche e consolari, per i rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riguardanti contribuzioni e spese per partecipazioni ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 65,8 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 20,8), i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 30, di cui miliardi 24,8 per la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea).

L'incremento netto di milioni 3.156,4 risultante per questo gruppo di oneri è, soprattutto, da attribuire alle maggiori spese per il personale in attività di servizio (+ milioni 1.479,5), in dipendenza anche dei più volte citati provvedimenti riguardanti il trattamento economico, nonché alle accresciute esigenze per la partecipazione dell'Italia ad organismi a carattere internazionali (+ milioni 2.168,8, di cui milioni 1.149,1 per maggior contributo nelle spese di funzionamento della Comunità economica europea).

In diminuzione incidono, per contro, tra l'altro, la cessazione delle spese di cui alle leggi 29 dicembre 1961, n. 1528 e 26 ottobre 1962, n. 1594, relative, rispettivamente, all'assistenza tecnica pluriennale alla Somalia (— milioni 350) ed al programma di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo (— milioni 500).

VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le Accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

In esse trovano, altresì, considerazione le spese per l'edilizia scolastica e quelle per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelevisone.

Complessivamente per l'istruzione e la cultura sono previste spese per miliardi 1.593,2 (le previsioni per il 1966 recavano spese per miliardi 1.525,4) pari al 18,7 per cento della spesa corrente e di quella in conto capitale (l'analogo rapporto per il 1966 era del 20,2 per cento) di cui miliardi 1.504,3 per l'istruzione pubblica e miliardi 88,9 per le informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale.

Le spese per l'istruzione pubblica riguardano, soprattutto: per miliardi 513,6 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 292,1 l'istruzione secondaria di primo grado, per miliardi 168,4 l'istruzione tecnica, per miliardi 17 quella artistica, per miliardi 69,2 l'istruzione classica, scientifica e magistrale e per miliardi 93,2 l'istruzione universitaria.

Il restante importo riguarda: per miliardi 15,7 le spese per le antichità e le belle arti, per miliardi 5 l'assistenza scolastica, per miliardi 31 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 46,5 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 50 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 11 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di che trattasi) e per miliardi 202,6 oneri per i servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le spese per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale* concernono, a loro volta, per miliardi 11,7 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 72,6 la radiotelevisone e, per miliardi 4,6, i servizi generali ed altre spese diverse.

Il complessivo aumento di milioni 67.809,5 proposto per queste spese è, tra l'altro, da attribuire, all'applicazione delle leggi:

— 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale (+ milioni 5.011,8);

— 20 maggio 1966, n. 335, relativa all'indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali, e di diploma nei conservatori di musica (+ milioni 2.500).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro, la misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1965 (+ milioni 19.945,9), nonché l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio della pubblica istruzione alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 21.897,9, tra cui milioni 11.100 per sdoppiamenti di corsi e classi dal 1° ottobre 1964, milioni 3.882,1 in relazione alla situazione del personale nel settore dell'istruzione universitaria ed in quello dell'istruzione elementare, milioni 2.491,5 nei settori dell'istruzione secondaria di 1° grado e dell'istruzione tecnica e professionale e milioni 1.700 in relazione allo stato degli impegni per il debito vitalizio).

In aumento, infine, incidono anche il maggior contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province (+ milioni 8.000), le maggiori spese per la ricerca scientifica (+ milioni 6.500; altri milioni 3.000 sono accantonati nell'apposito fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso per l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica e per stanziamenti per la ricerca medesima), nonché le maggiori somme da devolvere alla società concessionaria e ad altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione, in relazione al maggior gettito valutato per i cespiti ai quali vengono commisurate le erogazioni in parola (+ milioni 1.935).

Tra le variazioni in diminuzione è da ricordare la cessazione col 31 dicembre 1966 di talune autorizzazioni di spesa disposte dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, recante provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1965 (— milioni 1.275; per contro, come si è già accennato, negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso sono considerati accantonamenti per complessivi milioni 178.275 per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970, oltre a milioni 16.400 per interessi sui mutui da contrarre per il finanziamento dell'edilizia scolastica ed universitaria).

VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazioni di tipo economico e popolare, una seconda nel quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

La spesa complessiva di miliardi 115,7 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame, concerne soprattutto, i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 53,2; altri miliardi 9 sono accantonati nei fondi speciali per provvedimenti

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legislativi in corso per limite di impegno per contributi a favore dell'edilizia sovvenzionata e agevolata), l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 17); i contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (miliardi 7,5) e quelli a favore di istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 10,5).

Detta spesa complessiva comprende nuovi limiti di impegno decorrenti dall'anno 1967 per milioni 7.510.

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1966 questo gruppo presenta un incremento netto di milioni 13.929,4 da attribuire, soprattutto, all'applicazione del cennato decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, sull'incentivazione dell'attività edilizia (+ milioni 16.500, di cui milioni 6.500 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1967).

In aumento incidono anche i maggiori contributi da erogare a privati, ai sensi delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431 e 3 dicembre 1964, n. 1259, per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (+ milioni 4.000), il nuovo limite di impegno di milioni 1.000 da autorizzare con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1967 per la concessione di contributi nelle spese di riparazione di danni bellici, nonché le maggiori occorrenze per interessi e spese sui mutui da contrarre dallo Stato col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, in applicazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (+ milioni 2.569,4).

Per contro, in senso riduttivo ha inciso, tra l'altro, per effetto dell'esaurimento della relativa autorizzazione di spesa, la legge 29 marzo 1965, n. 218, recante provvedimenti per l'edilizia popolare (— milioni 10.000).

VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

L'azione e gli interventi nel campo sociale considerano l'attività dello Stato nei settori del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato o sotto forma di contributi a Enti, Istituti ed Associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché le *pensioni di guerra*.

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 996,5 riguardano:

per miliardi 488 il settore del *lavoro e della previdenza sociale* (di cui miliardi 440,3 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 8 per l'orientamento e l'addestramento professionale e miliardi 1,2 per i cantieri scuola);

per miliardi 137,7 *l'assistenza e la beneficenza* (di cui miliardi 22,3 per l'assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani, miliardi 14,2 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 19,6 per i contributi ad integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, miliardi 16,8 per sussidi ad istituti di beneficenza e di assistenza, miliardi 23,5

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e miliardi 7,7 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali);

per miliardi 102,4 *Igiene e la sanità* (di cui miliardi 13,3 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 25,4 per le malattie sociali e miliardi 38,5 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

per miliardi 268,4 *i servizi delle pensioni di guerra* (di cui miliardi 266,9 per la correzione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

Il complessivo aumento netto di milioni 54.122,1 registrato da questo gruppo di oneri rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario è, soprattutto, dovuto:

— ai maggiori interventi nel settore del *lavoro e della previdenza sociale* (+ milioni 45.843) essenzialmente determinati dall'incidenza della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale. Come già accennato, nei fondi globali sono considerati accantonamenti per complessivi milioni 231.500 per l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (miliardi 202,5), per gli assegni familiari ai coltivatori diretti (miliardi 20), per l'integrazione del contributo dello Stato per finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti (miliardi 5) e per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (miliardi 4), nonché milioni 17.250 per interessi e spese sui mutui da contrarre dallo Stato per il finanziamento delle spese per la fiscalizzazione degli oneri sociali nel 1966 di cui all'apposito provvedimento già approvato dal Parlamento. In diminuzione, per contro, incide, tra l'altro, la cessazione, col 30 giugno 1967, dell'onere di cui all'art. 20 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe (— milioni 1.000);

— ai maggiori interventi nel settore della *sanità pubblica* (+ milioni 8.071,6), soprattutto connessi col nuovo limite di impegno di milioni 1.635 da autorizzare, per il 1967, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per le opere igieniche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge n. 589 del 3 agosto 1949, nonché con le maggiori spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta (+ milioni 3.348,5; altri milioni 2.000 sono, poi, accantonati sul fondo globale per la graduale sistemazione di debiti per ricoveri di detti infermi);

— alle maggior spese per *i servizi delle pensioni di guerra* (+ milioni 661,6) dovuti per milioni 500 all'applicazione della legge 31 marzo 1966, n. 172, che ha esteso l'assegno straordinario di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 358, ai congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Nell'apposito fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso, come già accennato, sono stati, poi, accantonati miliardi 25, per il miglioramento di pensioni di guerra.

Le spese per *l'assistenza e la beneficenza* presentano, invece, una contrazione netta di milioni 454,1 dovuta alla cessazione, col 30 giugno 1967, delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, recante norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali e cliniche universitarie (— milioni 7.500; come già accennato, nell'apposito fondo globale è stato accantonato un uguale importo per la proroga di dette anticipazioni).

In aumento incidono, per contro, tra l'altro, il proposto maggior contributo a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ milioni 4.000) e le maggiori somme da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per concorso dello Stato nelle spese per degenze che si verificheranno in più rispetto a quelle del 1966 (+ milioni 1.500).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI.

Questo gruppo considera, oltre alle spese di carattere generale delle Amministrazioni statali operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, quelle per interventi rientranti in detto settore, nonché le particolari assegnazioni a favore di Aziende ed Amministrazioni autonome (Ferrovie, A.N.A.S. e Poste e telegrafi) per finalità che attengono al settore medesimo.

Il complessivo importo di miliardi 604,8 (contro miliardi 581,6 corrispondentemente inclusi nelle previsioni per il 1966) riguarda, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 106,8, di cui miliardi 63,2 per opere stradali, miliardi 20,2 per opere marittime e miliardi 15,5 per l'attuazione, a cura dell'A.N.A.S., del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali e per la costruzione di autostrade e strade statali);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 35, di cui miliardi 7,2 per opere stradali, miliardi 2 per quelle marittime e miliardi 24,9 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade — A.N.A.S. — ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad Enti e Società per la costruzione di autostrade, di cui miliardi 1,9 concernono nuovi limiti di impegno);

— i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) (miliardi 133,2 al netto della quota, pari a miliardi 19, stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle Provincie, ai Comuni e loro consorzi di contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

— i contributi alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (miliardi 12,3);

— le spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali (miliardi 3);

— le assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 132,2, di cui miliardi 35,9 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria ai sensi dell'art. 7 della legge 27 aprile 1962, n. 211 e miliardi 90,2 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda. In relazione ad un apposito provvedimento legislativo in corso, nel fondo globale per il 1967 è compreso, inoltre, un accantonamento di miliardi 59 per il rimborso all'Amministrazione ferroviaria degli oneri dalla medesima sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario;

— le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 32,4);

— le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 11,9);

— le spese per l'aviazione civile, escluse quelle per la sistemazione e costruzione di campi d'aviazione e dei relativi impianti (miliardi 11,2, di cui miliardi 5 per servizi di assistenza al volo);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 68,2);

— i contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili (miliardi 10);

— le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (miliardi 16,4).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il complessivo incremento netto di milioni 23.199 risultante per questo settore è determinato, fra l'altro, dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 24 luglio 1961, n. 729, che autorizza nuovi limiti di impegno per la concessione di contributi alla Società ed agli Enti concessionari delle autostrade (+ milioni 1.900);

— legge 27 ottobre 1965, n. 1200, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti (milioni 11.014,1 di cui milioni 1.014,1 per interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di dette opere);

— legge 2 giugno 1962, n. 600, relativa al riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (+ milioni 17.677,9);

— legge 29 novembre 1965, n. 1372, recante provvidenze a favore delle costruzioni navali (+ milioni 10.000).

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti, tra l'altro;

— dal maggior contributo all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ milioni 21.836,7; di detto maggior contributo milioni 5.989,6 sono destinati, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 181, alla corresponsione alle provincie, ai comuni e loro consorzi di contributi nella spesa per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade. Lo stanziamento relativo a questi ultimi contributi si incrementa, inoltre, di milioni 500 per la cessazione dell'efficacia dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056, che per il 1966 disponeva la riduzione di pari importo dei medesimi contributi a copertura della spesa relativa alla costruzione di ponti stabili sul fiume Po);

— dalle maggiori sovvenzioni chilometriche e sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (+ milioni 8.100);

— dalle maggiori spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (+ milioni 1.726);

— dai maggiori oneri per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria, in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento (+ milioni 10.682,9);

— dalle maggiori spese per il miglioramento della segnaletica stradale (+ milioni 1.500);

— dalle maggiori spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile (+ milioni 2.500);

— dalle maggiori somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche (+ milioni 4.175).

In aumento operano, inoltre, le maggiori autorizzazioni di spese proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1967 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'esecuzione di opere a pagamento non differito (+ milioni 5.930,8, di cui milioni 5.000, a' termini dell'art. 2 della citata legge n. 1200 del 1965, per opere portuali).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra le altre, le leggi:

— 13 agosto 1959, n. 904, sulla sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza (— milioni 40.250, a seguito dell'illegittimità delle norme contenute negli articoli 1 e 4 della legge stessa, dichiarata dalla Corte costituzionale nel dispo-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sitivo della sentenza n. 1 del 10 gennaio 1966, e tenuto conto delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste dalla legge stessa; come si è già accennato, in relazione ad altro provvedimento legislativo, nel fondo speciale per il 1967, è considerato un accantonamento di miliardi 19);

— 22 novembre 1961, n. 1708, relativa alla costruzione di ponti stabili sul fiume Po in sostituzione degli attuali ponti di chiatte (— milioni 1.000);

— 31 marzo 1961, n. 301; 18 febbraio 1963, n. 318 e 21 giugno 1964, n. 462, recanti provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (— milioni 8.500; per ulteriori interventi in detto settore sono stati considerati milioni 10.000 nel richiamato fondo globale);

— 21 giugno 1964, n. 467, recante modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, relativa agli interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile (— milioni 2.500);

— 29 novembre 1962, n. 1688, che ha, tra l'altro determinato, per gli esercizi dal 1962-63 al 1965-66, in annui 59 miliardi le somme da corrispondere alle Ferrovie dello Stato a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario (— milioni 20.580,6, per la parte relativa al gruppo di spese di che trattasi; come già accennato, nel fondo globale per il 1967 è previsto per tale titolo un accantonamento di complessivi miliardi 59);

— 24 dicembre 1959, n. 1145, relativa alla costruzione di una seconda linea della ferrovia metropolitana di Roma (— milioni 1.750).

In diminuzione opera, infine, tra l'altro, la prevista minore entità del contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato (— milioni 2.963,4).

X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 770,8 (rispetto a miliardi 714,7 corrispondentemente previsti nel 1966) pari al 9 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale, riguardano, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, modificata dalla legge 10 luglio 1962, n. 890; 6 luglio 1964, n. 608 e 26 giugno 1965, n. 717, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1980 gli interventi straordinari nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni (miliardi 242,5);

— quelle per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 32,5);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 37,6, di cui miliardi 3,6 per la riparazione di danni bellici);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 27,3, di cui miliardi 4,9 per la riparazione di danni bellici);

— le spese per le opere di bonifica e per i miglioramenti fondiari (miliardi 61,6, di cui miliardi 13,5 per contributi in annualità);

— gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 19,1);

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 28,1);
- gli interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (miliardi 27,9);
- le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 33,7);
- gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 19,4);
- il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 31);
- i contributi nelle spese di funzionamento, di ricerche e di investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (miliardi 21,1);
- la somma da erogare per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 871, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dal Trattato della Comunità economica Europea (miliardi 23);
- gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 16,3);
- le spese per i servizi del turismo (miliardi 13,2);
- lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 11,7).

Queste spese presentano un aumento netto complessivo di milioni 56.067,9, essenzialmente determinato dall'applicazione delle seguenti leggi:

- 6 luglio 1964, n. 608, relativa all'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno (+ milioni 20.000);
- 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, per interessi sui mutui da contrarre col Consorzio di credito per le spese pubbliche, ai sensi dell'art. 23 della legge stessa (+ milioni 3.511,4; oltre a milioni 1.788,6 per maggiori occorrenze in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento);
- 11 giugno 1962, n. 588, riguardante il piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (+ milioni 2.500);
- 27 gennaio 1962, n. 7, recante provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli, per l'assunzione, a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge stessa, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune medesimo per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza (+ milioni 7.255,9);
- 25 novembre 1964, n. 1280, che ha disposto provvidenze a favore del Comune di Roma (+ milioni 1.080);
- 29 novembre 1965, n. 1314, relativa all'autorizzazione di spesa per l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, 14 febbraio 1964, n. 38 e 26 luglio 1965, n. 969, anche a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali verificatesi posteriormente al 31 agosto 1965 (+ milioni 4.000).
- 26 luglio 1965, n. 969, recante autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739 e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali (+ milioni 1.500);
- 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività (+ milioni 38.185);
- 26 luglio 1965, n. 967, recante nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964 (+ milioni 4.957,8, di cui milioni 4.057,8 per interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di detti interventi);
- 13 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (+ milioni 4.600);

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 13 maggio 1965, n. 494, che ha stabilito la misura del contributo da corrispondere al Comitato nazionale per l'energia nucleare (+ milioni 5.000);

— 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante il nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia (+ milioni 6.512);

— 5 aprile 1966, n. 177, sull'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) (+ milioni 6.777,1, per interessi sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'aumento di detto fondo);

— 23 aprile 1966, n. 218, relativa all'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1966, per l'ammortamento dei mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 120 di detta legge, per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619; 1° febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120 e 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, n. 590; 19 settembre 1964 nn. 789, 790 e 792; 5 novembre 1964, n. 1176, per partecipazioni azionarie e conferimenti a fondi di dotazione ed a fondi di rotazione (+ milioni 11.007,5).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro:

— le maggiori autorizzazioni nette proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1967 relativi alla Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota relativa al gruppo di oneri in esame (+ milioni 4.041,5, di cui milioni 675 per nuovi limiti d'impegno decorrenti dal 1967);

— i maggiori contributi nelle spese di funzionamento, di ricerche ed investimenti della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (+ milioni 6.495,1);

— la maggiore somma da erogare per l'attuazione dei provvedimenti nelle materie previste dal Trattato della Comunità economica europea (C.E.E.) (+ milioni 12.850);

— le maggiori spese per la partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) ed all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) (+ milioni 1.438,2);

— le maggiori spese per i servizi del turismo, in relazione anche all'incidenza della legge 1° giugno 1966, n. 415, per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale (+ milioni 1.000);

— le maggiori spese per lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, in dipendenza anche dell'applicazione della legge 1° agosto 1959, n. 703, relativa al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti e sui mutui accordati ad imprese esercenti l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (+ milioni 1.100).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso, tra le altre, le leggi:

— 10 luglio 1962, n. 890, concernente integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria (— milioni 14.500; come si è già accennato, nel fondo globale per il 1967 sono accantonati milioni 12.500 per ulteriori interventi a favore della predetta Regione);

— 27 giugno 1962, n. 886, relativa alla concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto per gli esercizi dal 1960-61 al 1965-66 a titolo di solidarietà nazionale (— milioni 21.000; sul fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso per il 1967, sono stati accantonati milioni 42.000 per la proroga di detto contributo);

— 25 gennaio 1962, n. 11, concernente il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali (— milioni 15.000);

— 9 agosto 1954, n. 638, riguardante autorizzazione di spesa per la sistemazione dei fiumi e torrenti (— milioni 5.000);

— 31 maggio 1964, n. 357, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (— milioni 4.500);

— 15 giugno 1965, n. 730, relativa all'autorizzazione della spesa di L. 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano (— milioni 1.600);

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— 18 agosto 1962, n. 1360, recante disposizioni per il finanziamento della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1967, e per l'esproprio e l'acquisto di terreni montani abbandonati (— milioni 6.972,5; nel cennato fondo speciale per il 1967 è considerato un accantonamento di miliardi 5 per altri provvedimenti a favore della montagna).

— 23 maggio 1964, n. 404, riguardante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, dell'olivicoltura e della bieticoltura (— milioni 3.000);

— 12 marzo 1963, n. 180, concernente, tra l'altro, incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato (— milioni 2.000);

— 3 dicembre 1957, n. 1196, sulla concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955 (— milioni 1.630);

— 6 marzo 1965, nn. 257 e 258, che hanno disposto la concessione di contributi alle Organizzazioni europee di ricerche spaziali (E.S.R.O.) e per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (E.L.D.O.) (— milioni 1.510,5).

In diminuzione operano, anche, l'eliminazione degli stanziamenti inclusi nel bilancio 1966 a saldo delle assegnazioni non iscritte negli esercizi precedenti per il piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali di cui alla citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, (— milioni 7.000), la cessazione delle provvidenze di cui all'art. 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito con l'art. 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, autorizzate, per il 1966, con l'art. 98 della legge 23 aprile 1966, n. 218, relativa all'approvazione del bilancio dello Stato per il medesimo esercizio (— milioni 3.750), nonché l'eliminazione, ai sensi dell'art. 119 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1967, dello stanziamento di milioni 2.000, incluso nel bilancio 1966, riguardante un nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, in quanto alla spesa di milioni 8.000 prevista per il 1967 dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, si provvederà nel corso dell'esercizio previa provvista degli occorrenti mezzi finanziari, come previsto dall'articolo 120 del medesimo disegno di legge.

Le spese in conto capitale considerate nella sezione in discorso vanno integrate con quelle, per l'importo complessivo di miliardi 141,2 (rispetto a miliardi 156,2 del 1966) che, ai sensi dell'articolo 120 del disegno di legge di approvazione del bilancio, saranno finanziate con particolari operazioni di mutuo.

Trattasi di spese per conferimenti a fondi di dotazione e rotazione, per la quota afferente all'anno finanziario 1967.

In dettaglio si riferiscono a: fondo di dotazione istituito presso il Mediocredito (legge 5 luglio 1961, n. 635): milioni 5.000; fondi di rotazione presso l'Isveimer, l'Irfis ed il Cis (legge 1° febbraio 1965, n. 60): milioni 29.750; fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti di credito agrario (legge 2 novembre 1964, n. 1132): milioni 5.000; fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento e somma da versare alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (legge 26 maggio 1965, n. 590): milioni 58.000; fondo di dotazione E.N.I. (legge 19 settembre 1964, n. 789): milioni 18.000; fondo di dotazione I.R.I. (legge 19 settembre 1964, n. 790): milioni 20.500; fondo di dotazione E.F.I.M. (legge 5 novembre 1964, n. 1176): milioni 5.000.

XI. — ONERI NON RIPARTIBILI.

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso sono, pertanto, considerate, tra l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici, quelle per interventi a favore della finanza regionale e locale, le spese per la liquidazione degli

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle impreviste, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'*iter* legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Il complessivo importo di miliardi 2.202,8 previsto per questo gruppo per il 1967 concerne:

— le *spese per interessi di debiti pubblici* (miliardi 269,5) riguardanti, soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 98,6); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 57,5); gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 80,9) e quelli sui certificati di credito (miliardi 17,3);

— le *spese per interventi a favore della finanza regionale e locale* (miliardi 592,9, di cui miliardi 233,5 per interventi a favore delle Regioni a statuto speciale e miliardi 359,4 per interventi a favore delle provincie e dei comuni).

Relativamente alle Regioni è da porre in evidenza che dell'indicato importo, miliardi 128 si riferiscono alla regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana, miliardi 23,5 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda, miliardi 82 concernono il fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle provincie dell'imposta generale sulla entrata (miliardi 191,8);

— quelle a favore dei comuni sul provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli (miliardi 25,3);

— le devoluzioni a favore delle provincie dei tre quinti dell'addizionale a tributi vari (miliardi 63,8) e del terzo delle tasse di circolazione (miliardi 45).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano la somma di miliardi 20 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a favore del comune di Napoli ivi compreso l'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 4,5 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il contributo annuo ordinario di miliardi 5 a favore del Comune di Roma disposto dalla legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica;

— le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 23,5) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, esclusi quelli per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione;

— le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 5,7) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

— *altri oneri diversi* (miliardi 315,4), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 246,8, di cui miliardi 153 per rimborso I.G.E. sui prodotti esportati), le

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vincite al lotto (miliardi 50,4) e l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 15);

i fondi di riserva e speciali, ammontanti a miliardi 995,8, concernenti, essenzialmente: per miliardi 23 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle impreviste; per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al Territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel Territorio medesimo; per miliardi 36 un fondo da ripartite tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1966 sulla base della variazione registrata dall'indice del costo della vita; per miliardi 12,5 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali; per miliardi 7 un fondo pure da ripartire tra le diverse Amministrazioni per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749, per miliardi 4 un fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e, per miliardi 903,6, le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce tra le diverse Amministrazioni come segue:

Tesoro	miliardi 150,4
Finanze	» 2,8
Giustizia	» 1,2
Esteri	» 11,1
Istruzione	» 181,1
Interno	» 11,5
Lavori pubblici	» 53,4
Trasporti e Aviazione civile	» 7 -
Difesa	» 1 -
Agricoltura	» 74,6
Industria	» 5,4
Lavoro	» 232,8
Marina mercantile	» 12,2
Bilancio	» 1,7
Sanità	» 17,4
Turismo	» 8,3
Amministrazioni diverse	» 131,7
	<hr/>
	miliardi 903,6
	<hr/>

L'aumento netto di milioni 661.149,1 risultante per il gruppo di oneri di che trattasi è in buona parte determinato dai maggiori accantonamenti, per miliardi 583,4, effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

In aumento operano anche:

— i maggiori interventi a favore della finanza regionale e locale (+ milioni 71.920,4) essenzialmente determinati dalle occorrenze per devoluzioni di cespiti erariali previste dalle vigenti norme;

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— le maggiori occorrenze per le restituzioni ed i rimborsi di tributi (+ milioni 27.440, di cui milioni 18.000 per rimborso I.G.E. sui prodotti esportati e milioni 7.000 per restituzioni di imposte dirette);

— le maggiori somme per le vincite al lotto ed alle lotterie (+ milioni 13.564);

— le spese per interessi relativi ai prestiti da contrarre dal Comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, assunte dal tesoro dello Stato, quale concorso nel finanziamento di detto programma, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 luglio 1966, n. 526 (+ milioni 1.745).

A tali principali fattori d'incremento si contrappongono, tra l'altro:

— le minori spese per interessi di debiti pubblici (— milioni 9.559,6) risultanti, essenzialmente, dalla differenza tra le minori occorrenze per interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (— milioni 22.500) ed il maggior carico per interessi di buoni del tesoro ordinari (+ milioni 6.322,7) e per interessi sui certificati di credito (+ milioni 8.195,5 in dipendenza, essenzialmente, dei certificati di credito da emettere in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335, sulle modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dell'I.N.P.S.);

— la proposta riduzione, ai sensi dell'art. 119 del disegno di legge di approvazione del bilancio per l'anno 1967, dell'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (— milioni 10.000).

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE.

Le spese correnti ed in conto capitale — già considerate sotto il profilo funzionale — si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario:

	Previsioni anno 1966		Previsioni anno 1967		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le por- zioni percen- tuali
<i>Spese correnti</i>						
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	23.920 —	0,3	28.410 —	0,3	+ 4.490 —	»
Personale in attività di servizio	2.233.629 —	29,6	2.331.507 —	27,3	+ 97.878 —	2,3
Personale in quiescenza	486.286,9	6,4	492.642,6	5,8	+ 6.355,7	0,6
Acquisto di beni e servizi	770.029,3	10,2	804.605,1	9,4	+ 34.575,8	0,8
Trasferimenti	1.923.719,9	25,5	2.127.994,6	25 —	+ 204.274,7	0,5
Interessi	328.482,8	4,4	349.324,8	4,1	+ 20.842 —	0,3
Poste correttive e compensative delle entrate	272.847,3	3,6	314.131,3	3,7	+ 41.284 —	+ 0,1
Ammortamenti	10.954 —	0,2	12.488 —	0,2	+ 1.534 —	»
Somme non attribuibili	271.050,1	3,6	768.530,5	9 —	+ 497.480,4	+ 5,4
	6.320.919,3	83,8	7.229.633,9	84,8	+ 908.714,6	+ 1 —
<i>Spese in conto capitale</i>						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	105.118,5	1,4	73.459,5	0,9	— 31.659 —	0,5
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	5.611 —	»	8.347 —	0,1	+ 2.736 —	+ 0,1
Trasferimenti	893.984,1	11,8	957.532 —	11,2	+ 63.547,9	0,6
Partecipazioni azionarie e conferimenti	»	»	2.000 —	»	+ 2.000 —	»
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	8.140 —	0,1	3.790 —	»	— 4.350 —	0,1
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	50.082 —	0,7	32.577 —	0,4	— 17.505 —	0,3
Somme non attribuibili	162.784 —	2,2	219.937 —	2,6	+ 57.153 —	+ 0,4
	1.225.719,6	16,2	1.297.642,5	15,2	+ 71.922,9	1 —
	7.546.638,9	100 —	8.527.276,4	100 —	+ 980.637,5	»

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato 2 al quadro generale riassuntivo.

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati.

SPESE CORRENTI

SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento degli Organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, spese che per il 1967 sono previste in miliardi 28,4 con un aumento di miliardi 4,5 rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario.

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1967 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 2.331.507 (pari al 27,3 per cento della complessiva spesa corrente ed in conto capitale) così ripartiti tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corrispondere:

	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri pre- videnziali	Totale
	(milioni di lire)			
Personale civile	504.855,1	75.523,2	23.551,6	603.929,9
Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati)	533.420,7	45.674,5	14.906 -	594.001,2
Personale insegnante	971.712,9	14.025,8	49.295,3	1.035.034 -
Personale operaio	92.579,3	2.471,1	3.491,5	98.541,9
	<u>2.102.568 -</u>	<u>137.694,6</u>	<u>91.244,4</u>	<u>2.331.507 -</u>

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerate negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle corrispondenti spese previste per l'anno 1966, si ha un maggiore onere netto di miliardi 97,9, dipendente, per la quasi totalità, oltre che dalle maggiori occorrenze in relazione allo stato di fatto del personale; dall'applicazione delle norme relative al conglobamento del trattamento economico del personale statale di cui alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268 (le previsioni per il 1966, come già ricordato, considerano gli effetti dell'ultima fase del conglobamento solo per i dieci dodicesimi), nonché dalla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1966, con decreto del Ministro del tesoro 27 luglio 1965. (In relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1967, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza — stabilito, con decreto del Ministro del tesoro 28 luglio 1966 emanato ai sensi della legge n. 324 del 1959, — nella categoria « Somme non attribuibili » è compreso apposito fondo di miliardi 36 da ripartire tra i diversi Ministeri).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PERSONALE IN QUIESCENZA.

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1967 in milioni 492.642,6 (5,8 per cento del totale delle spese correnti ed in conto capitale).

Rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio per l'anno finanziario 1966, si ha una maggiore spesa di miliardi 6,4 essenzialmente dovuta alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° gennaio 1966.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dall'Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

La complessiva spesa di miliardi 804,6 (rispetto a miliardi 770 del 1966), riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 519,3) e quelli dell'*Amministrazione generale* (miliardi 87,6) e della *Sicurezza pubblica* (miliardi 57,7).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario queste spese presentano un aumento di miliardi 34,6 essenzialmente determinato dalle maggiori occorrenze per la difesa nazionale (+ miliardi 10,5), per l'Amministrazione generale (+ miliardi 8,5) e per azione ed interventi nel campo sociale (+ miliardi 5,4).

TRASFERIMENTI CORRENTI.

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

Il bilancio per il 1967 reca a tale titolo spese per miliardi 2.128 pari al 25 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Esse riguardano, soprattutto, *azione ed interventi nel campo sociale* (miliardi 868,5), *trasporti e comunicazioni* (miliardi 295,5), il settore dell'*Istruzione e della cultura* (miliardi 179,2) e *azione ed interventi nel campo economico* (miliardi 54,8).

Altri miliardi 612, riguardanti *oneri non ripartibili*, concernono, per la più gran parte, devoluzioni di cespiti erariali a favore di Regioni, province, comuni ed altri enti.

L'incremento netto di miliardi 204,3 riguarda soprattutto i settori relativi agli *oneri non ripartibili* (+ miliardi 72,7, riguardanti le cennate devoluzioni di cespiti erariali a favore di Regioni, province, comuni ed altri enti), ad *interventi nel campo sociale* (+ miliardi 51,1 concernenti, per la quasi totalità, le erogazioni a favore della previdenza sociale e le pensioni di guerra), all'*amministrazione generale* (+ miliardi 35,1), ai *trasporti e comunicazioni* (+ miliardi 11,2) ed in quello per l'*istruzione e cultura* (+ miliardi 11,1).

INTERESSI.

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con Enti ed Istituti.

La spesa di miliardi 349,3 prevista per il 1967 (4,1 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale), riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'aumento netto di miliardi 20,8 risulta, essenzialmente, dalla differenza tra minori spese per *interessi di debiti pubblici* (— miliardi 9,6) e le accresciute esigenze per *azione ed interventi nel campo economico* (+ miliardi 26,7 in dipendenza, soprattutto, degli interessi sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per finalità di carattere economico).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE.

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo il bilancio per il 1967 include spese per miliardi 314,1, riguardanti, per la più gran parte, restituzione e rimborsi di tributi.

L'incremento di miliardi 41,3 è, essenzialmente, determinato dalle cennate maggiori occorrenze per restituzioni e rimborsi di tributi (+ miliardi 27,4) e per le vincite al lotto ed alle lotterie (+ miliardi 13,6).

AMMORTAMENTI.

In ottemperanza al criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1967, è considerata, tra le spese correnti, la posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali di milioni 12.488.

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III — *alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti* — è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 12.488.

L'aumento di miliardi 1,5 è in relazione all'aggiornamento delle quote di ammortamento.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci dianzi considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 768,5, riguarda precipuamente per miliardi 683,7 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 23 i fondi di riserva e per miliardi 36, il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1967.

L'aumento di miliardi 497,5 è essenzialmente, determinato dai maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso comportanti spese di parte corrente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in milioni 1.297.642,5, considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1967 in milioni 41.077, concernono, soprattutto, l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 15) e le somme da anticipare per il pagamento delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso (miliardi 15, di cui miliardi 7,5 accantonati nell'apposito fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso).

Il restante importo di milioni 1.256.565,5, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concernono spese di investimento, riguardanti:

— beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	per milioni	73.459,5
— beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato	» »	8.347 -
— trasferimenti in conto capitale	» »	957.532 -
— partecipazioni azionarie e conferimenti	» »	2.000 -
— concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	» »	3.790 -
— somme non attribuibili	» »	211.437 -
		milioni 1.256.565,5

Sotto il profilo funzionale, le spese di che trattasi si ripartiscono come al prospetto che segue, nel quale le spese medesime vengono poste a raffronto con quelle comprese nel bilancio del corrente anno finanziario:

	Previsioni per l'anno finanziario 1966 —	Previsioni per l'anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
— Amministrazione generale	5.327 -	5.877 -	+ 550 -
— Difesa nazionale	2.651,5	2.932,2	+ 280,7
— Giustizia	3.150 -	2.000 -	- 1.150 -
— Istruzione e cultura	72.420,1	78.596,6	+ 6.176,5
— Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	95.728,5	107.163 -	+ 11.434,5
— Azione ed interventi nel campo sociale	45.793,9	47.950 -	+ 2.156,1
— Trasporti e comunicazioni	269.027,2	276.033,3	+ 7.006,1
— Azione ed interventi nel campo economico	518.755,4	524.576,4	+ 5.821 -
— Oneri non ripartibili	162.784 -	211.437 -	+ 48.653 -
	1.175.637,6	1.256.565,5	+ 80.927,9

Per quanto concerne, in particolare, il settore dell'istruzione e cultura, va precisato che l'importo di miliardi 78,6 riguarda, in massima parte, contributi per opere di edilizia scolastica e spese per la ricerca scientifica.

Circa l'importo di miliardi 47,9 riguardante gli interventi nel campo sociale, il medesimo si riferisce, per la quasi totalità, all'esecuzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(miliardi 38,5) ed al contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (miliardi 8).

Relativamente ai *trasporti e comunicazioni*, la spesa di miliardi 276 concerne, principalmente, interventi per opere stradali (miliardi 183, di cui miliardi 112,6 da corrispondere all'A.N.A.S.), il settore delle ferrovie (miliardi 48,5, di cui miliardi 41,4 per rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti ferroviari e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria) e quello dei trasporti marittimi (miliardi 36,2, di cui miliardi 22,3 per opere marittime e miliardi 10 per contributi, previsti dalla legge 29 novembre 1965, n. 1372, a favore delle costruzioni navali).

Per quanto riguarda gli *interventi nel campo economico*, la previsione di miliardi 524,6 concerne, essenzialmente: l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare (miliardi 242,5); l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (miliardi 32,5); l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 37,6, di cui miliardi 3,6 per la riparazione di danni bellici); le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 27,3, di cui miliardi 4,9 per la riparazione di danni bellici); gli interventi a favore dell'agricoltura (miliardi 82,2, di cui miliardi 57,5 per opere di bonifica e miglioramento fondiario e miliardi 16,1 per la zootecnia, la caccia e la pesca); il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (miliardi 31); gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 16,3) e quelli per l'industria e il commercio (miliardi 28,2).

Infine, relativamente agli *oneri non ripartibili*, l'importo di miliardi 211,4 concerne i già cennati accantonamenti in relazione a provvedimenti legislativi in corso, tra cui si ricordano quelli riguardanti: il contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana (miliardi 42), provvidenze in Calabria (miliardi 12,5), interventi nelle zone depresse del Centro-nord (miliardi 39,4), sistemazione di strade statali (miliardi 19), provvidenze a favore dei cantieri navali (miliardi 10), attrezzature ospedaliere (miliardi 10), ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino (miliardi 5), provvidenze per la montagna (miliardi 5) e nuovi limiti d'impegno, per il 1967, tra cui quelli per contributi a favore dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata (miliardi 9), per contributi a concorsi previsti dal « piano verde » (miliardi 4,1) e per contributi per costruzioni ospedaliere (miliardi 3).

Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio per il 1966, quelle per il prossimo anno finanziario presentano un aumento netto di miliardi 80,9.

Va, peraltro, tenuta presente la circostanza che, come già fatto presente, il bilancio per il 1967, non considera le somme, per miliardi 141,2 (a fronte di miliardi 156,2 della corrente gestione) relative a conferimenti a fondi di dotazione ed a fondi di rotazione poste da particolari disposizioni legislative a carico del 1967, spese che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 120 del disegno di legge di approvazione del bilancio di che trattasi, verranno inserite nel corso dell'esercizio dopo la provvista degli occorrenti mezzi finanziari.

Considerando anche tali spese gli investimenti del prossimo anno vengono a risultare in miliardi 1.397,8 con un aumento di miliardi 66, in cifra tonda, rispetto alle corrispondenti spese del corrente anno.

Gli stanziamenti predetti includono spese relative ad interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice, od hanno iniziato ad esplicarla, in precedenti esercizi finanziari, continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti. Le altre spese attengono, in gran parte, a stanziamenti intesi a stimolare l'attività economica nazionale. Con essi verranno assicurati correlativi notevoli interventi aggiuntivi.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1967 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 423.450,4. Essi riguardano, soprattutto:

— il rimborso di buoni del tesoro poliennali 5 per cento a premi con scadenza 1° gennaio 1968 (miliardi 309,6);

— l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 14,7, di cui miliardi 9 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento, miliardi 3 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento, miliardi 1 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 1 per il debito redimibile 5 per cento 1954 per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace);

— l'ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, ai termini della legge 2 giugno 1961, n. 454 (miliardi 19,3);

— il rimborso dei certificati di credito emessi ai sensi della legge 23 agosto 1962, numero 1335 per la regolazione delle somme da versare al fondo adeguamento pensioni dello I.N.P.S. (miliardi 17);

— le somme dovute agli Stati Uniti d'America ad estinzione dei mutui per l'acquisto di materiali residuati di guerra, comprese le somministrazioni in lire italiane da effettuarsi in dipendenza del paragrafo 3, lettera *c*), dell'Accordo Bonner-Corbino e del paragrafo *g*), n. 2, dell'Accordo Taff-Del Vecchio, entrambi relativi ai predetti materiali (miliardi 3,9).

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1967
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DELL'ANNO 1966

	Previsioni anno finanziario 1966	Previsioni anno finanziario 1967	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
ENTRATE TRIBUTARIE			
<i>Imposte sul patrimonio e sul reddito:</i>			
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	1.000.000 -	1.160.000 -	+ 160.000 -
Imposta sul reddito dominicale dei terreni	3.500 -	3.500 -	—
Imposta sui fabbricati	23.000 -	24.000 -	+ 1.000 -
Imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso	1.000 -	1.500 -	+ 500 -
Imposte sulle società e sulle obbligazioni	160.000 -	180.000 -	+ 20.000 -
Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distri- buiti dalle società	55.000 -	50.000 -	— 5.000 -
Imposta complementare progressiva	195.000 -	229.000 -	+ 34.000 -
Addizionale all'imposta complementare progressiva	1.500 -	1.500 -	—
Imposta sui giuochi di abilità e sui concorsi pro- nostici: quota del 35 per cento	5.950 -	5.950 -	—
Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici	1.102 -	1.300 -	+ 198 -
Imposta sulle successioni e donazioni e imposta sul valore netto globale	80.000 -	95.000 -	+ 15.000 -
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio	6.000 -	3.000 -	— 3.000 -
Addizionale 5 per cento E.C.A.	91.800 -	98.800 -	+ 7.000 -
Quota dell'aumento dell'addizionale E.C.A. riservato all'Erario	82.920 -	92.920 -	+ 10.000 -
Somma da provvedersi mediante provvedimento di carattere tributario	—	48.000 -	+ 48.000 -
Entrate derivanti dall'applicazione del tributo di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177	85.000 -	45.000 -	— 40.000 -
Entrate eventuali e diverse	1.000 -	900 -	— 100 -
	<u>1.792.772 -</u>	<u>2.040.370 -</u>	<u>+ 247.598 -</u>
<i>Tasse ed imposte sugli affari:</i>			
Imposta generale sull'entrata	1.400.000 -	1.550.000 -	+ 150.000 -
Imposta di registro	280.000 -	290.000 -	+ 10.000 -
Imposta ipotecaria	52.000 -	52.000 -	—
Addizionale 5 per cento E.C.A.	12.500 -	13.750 -	+ 1.250 -
Quota dell'aumento dell'addizionale E.C.A. riser- vato all'Erario	11.000 -	11.000 -	—

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966	Previsioni anno finanziario 1967	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Somma da provvedersi mediante provvedimento di carattere tributario	—	16.000 - +	16.000 -
Imposte di bollo	230.000 -	250.000 - +	20.000 -
Imposte in surrogazione del registro e del bollo . .	35.000 -	55.000 - +	20.000 -
Imposta sulla pubblicità	12.000 -	12.000 -	—
Imposta di congruaggio sui prodotti industriali importati	120.000 -	120.000 -	—
Tasse sulle concessioni governative	97.000 -	97.000 -	—
Tasse automobilistiche	130.000 -	135.000 - +	5.000 -
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli	6.500 -	6.750 - +	250 -
Tasse di radiodiffusione e canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione .	79.800 -	81.000 - +	1.200 -
Imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono	2.000 -	1.300 - —	700 -
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse	40.600 -	36.170 - —	4.430 -
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 25 per cento	4.250 -	4.250 -	—
Tasse di pubblico insegnamento e relative alla istruzione superiore	5.890 -	7.720 - +	1.830 -
Tasse di bollo sui documenti di trasporto	12.000 -	12.000 -	—
Tasse di bollo sulle carte da giuoco	1.500 -	1.500 -	—
Entrate derivanti dall'addizionale e dal diritto addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	5.000 -	5.000 -	—
Entrate eventuali diverse	350 -	350 -	—
	2.537.390 -	2.757.790 - +	220.400 -

Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane:

Dogane e diritti marittimi	285.000 -	231.000 - —	54.000 -
Sovrimposte di confine	41.600 -	34.100 - —	7.500 -
Diritti per i servizi amministrativi sul valore delle merci importate	23.000 -	26.000 - +	3.000 -
Diritto per traffico di perfezionamento della C.E.E. dovuto sui prodotti di origine non comunitaria	1.000 -	1.000 -	—
Entrate derivanti da prelievi agricoli applicabili all'importazione da Paesi comunitari e non comunitari dei prodotti previsti dai decreti legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, e 11 settembre 1963, n. 1181 convertito in legge 3 novembre 1963, n. 1463	36.000 -	36.000 -	—

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966	Previsioni anno finanziario 1967	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati	900.000 -	1.030.000 -	+ 130.000 -
Somma da provvedersi mediante provvedimenti di carattere tributario	—	32.000 -	+ 32.000 -
Imposte sul gas e sull'energia elettrica	41.000 -	41.000 -	—
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili . .	24.000 -	27.000 -	+ 3.000 -
Imposta sul gas metano	6.000 -	7.000 -	+ 1.000 -
Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche	3.200 -	3.200 -	—
Imposta di fabbricazione sulla margarina	2.400 -	2.400 -	—
Imposta di fabbricazione sugli olii di semi	14.000 -	19.000 -	+ 5.000 -
Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine	40.800 -	40.800 -	—
Imposta sul consumo del caffè	63.000 -	63.000 -	—
Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè . .	800 -	800 -	—
Imposte di fabbricazione sugli spiriti	39.000 -	39.500 -	+ 500 -
Imposta di fabbricazione sulla birra	21.000 -	23.000 -	+ 2.000 -
Imposta sul consumo del cacao	6.500 -	7.000 -	+ 500 -
Imposta sul consumo delle banane	15.000 -	25.000 -	+ 10.000 -
Imposta di fabbricazione sui filati	30.000 -	30.000 -	—
Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato	12.000 -	12.000 -	—
Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati	30 -	30 -	—
Entrate eventuali diverse	400 -	100 -	— 300 -
	<u>1.605.730 -</u>	<u>1.730.930 -</u>	<u>+ 125.200 -</u>
<i>Monopoli:</i>			
Imposta sul consumo dei tabacchi	580.000 -	648.000 -	+ 68.000 -
Imposta sul consumo dei sali	20.300 -	20.500 -	+ 200 -
Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette	2.010 -	2.100 -	+ 90 -
Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e proventi della bollatura degli apparecchi di accensione	28.000 -	28.000 -	—
	<u>630.310 -</u>	<u>698.600 -</u>	<u>+ 68.290 -</u>
<i>Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:</i>			
Proventi del lotto	100.000 -	109.000 -	+ 9.000 -
Tassa di lotteria	1.200 -	1.500 -	+ 300 -
Proventi delle attività di giuoco	920 -	1.180 -	+ 260 -
Entrate eventuali diverse	—	6.1	+ 6.1

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966 —	Previsioni anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento	6.800 -	6.800 -	—
Entrate derivanti dall'addizionale di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 67	450 -	500 -	+ 50 -
	<u>109.370 -</u>	<u>118.986,1</u>	<u>+ 9.616,1</u>
	<u>6.675.572 -</u>	<u>7.346.676,1</u>	<u>+ 671.104,1</u>
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
Proventi speciali	52.255,6	54.649,8	+ 2.394,2
Proventi di servizi pubblici minori	45.355,6	48.828,6	+ 3.473 -
Proventi di beni dello Stato	21.522,7	22.057,7	+ 535 -
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestione	87.527,1	88.120 -	+ 592,9
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	5.778,1	6.120,7	+ 342,6
Ricuperi, rimborsi e contributi	118.318,1	132.465 -	+ 14.146,9
Partite che si compensano nella spesa	17.914,9	18.144,9	+ 230 -
	<u>348.672,1</u>	<u>370.386,7</u>	<u>+ 21.714,6</u>
TOTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE	<u>7.024.244,1</u>	<u>7.717.062,8</u>	<u>+ 692.818,7</u>
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			
Vendite di beni immobili ed affrancamento di canoni	50.051 -	25.051 -	— 25.000 -
Ammortamento di beni patrimoniali	10.954 -	12.488 -	+ 1.534 -
Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	29.831,3	29.980,4	+ 149,1
	<u>90.836,3</u>	<u>67.519,4</u>	<u>— 23.316,9</u>
ACCENSIONE DI PRESTITI	<u>6.270 -</u>	<u>1.540 -</u>	<u>— 4.730 -</u>
	<u>7.121.350,4</u>	<u>7.786.122,2</u>	<u>+ 664.771,8</u>

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1967 POSTE A RAFFRONTO
CON QUELLE PER L'ANNO 1966

MINISTERI	PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1967						Previsioni per l'anno finanziario 1966	Differenze
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale delle spese correnti ed in conto capitale	Rimborso prestiti	In complesso			
Tesoro (escluso il fondo globale)	1.486.893 -	539.192,1	2.026.085,1	403.297,1	2.429.382,2	2.387.686 -	+ 41.696,2	
fondo globale	683.708,3	219.937 -	903.645,3	18.625 -	922.270,3	322.635 -	+ 599.635,3	
	2.170.601,3	759.129,1	2.929.730,4	421.922,1	3.351.652,5	2.710.321 -	+ 641.331,5	
Finanze	977.535,7	1.008,3	978.544 -	5 -	978.549 -	878.545,1	+ 100.003,9	
Giustizia	138.984,2	2.000 -	140.984,2	»	140.984,2	134.330 -	+ 6.654,2	
Esteri	60.532,2	3.900 -	64.432,2	»	64.432,2	59.927,2	+ 4.603,4	
Istruzione	1.361.729,2	4.035,2	1.365.764,4	»	1.365.764,4	1.317.541,9	+ 48.222,5	
Interno	363.488,6	7.794,6	371.283,2	1.363 -	372.646,2	370.788,6	+ 1.857,6	
Lavori Pubblici	68.067,9	332.204,1	400.272 -	»	400.272 -	425.712,7	+ 25.440,7	
Trasporti	57.696,3	6.482 -	64.178,3	7,8	64.186,1	55.708,3	+ 8.477,8	
Poste	168,9	»	168,9	»	168,9	176,1	+ 7,2	
Difesa	1.201.043,1	8.802,2	1.209.845,3	»	1.209.845,3	1.239.752,8	+ 30.092,5	
Agricoltura	87.354,5	82.164,7	169.519,2	54,1	169.573,3	125.160,3	+ 44.413 -	
Industria	7.964,7	50.181 -	58.145,7	»	58.145,7	60.562 -	+ 2.416,3	
Lavoro	469.899,1	8.000,2	477.899,3	»	477.899,3	433.090 -	+ 44.809,3	
Commercio Estero	13.294,7	900 -	14.194,7	»	14.194,7	13.283 -	+ 911,7	
Marina mercantile	77.809,1	13.776 -	91.585,1	»	91.585,1	73.276,8	+ 18.308,3	
Bilancio	207,5	»	207,5	»	207,5	1.213,9	+ 1.006,4	
Partecipazioni Statali	628,9	1.800 -	2.428,9	»	2.428,9	1.420,6	+ 1.008,3	
Sanità	87.168,8	200 -	87.368,8	»	87.368,8	77.653,4	+ 9.715,4	
Turismo	25.459,2	15.265,1	40.724,3	»	40.724,3	34.593,4	+ 6.130,9	
	7.229.633,9	1.297.642,5	8.527.276,4	423.450,4	8.950.726,8	8.013.057,1	+ 937.669,7	
Previsioni per l'anno finanziario 1966	6.320.919,3	1.225.719,6	7.546.638,9	466.418,2	8.013.057,1			
Differenze	+ 908.714,6	+ 71.922,9	+ 980.637,5	- 42.967,8	+ 937.669,7			

(milioni di lire)

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C

DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1967 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI
POSTE A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 1966

	Previsioni anno finanziario 1966 —	Previsioni anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE			
<i>Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:</i>			
Presidenza della Repubblica	3.220 —	3.220 —	—
Assemblee legislative	19.500 —	23.890 —	+ 4.390 —
Corte costituzionale	800 —	800 —	—
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro . .	400 —	500 —	+ 100 —
Presidenza del Consiglio dei Ministri	8.809,7	8.828,7	+ 19 —
Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana	1.023,6	1.067,2	+ 43,6
Corte dei Conti	7.336,9	7.458,9	+ 122 —
Avvocatura dello Stato	2.135,1	2.355,9	+ 220,8
Servizi dell'Amministrazione dell'Interno	27.933,7	30.235,5	+ 2.301,8
Altri servizi e spese diverse	935,7	1.003,9	+ 68,2
	<u>72.094,7</u>	<u>79.360,1</u>	<u>+ 7.265,4</u>
<i>Servizi finanziari:</i>			
Servizi generali	59.043,8	60.618,1	+ 1.574,3
Guardia di finanza	67.125,2	72.826,8	+ 5.701,6
Catasto e servizi tecnici erariali	26.655,9	27.742,6	+ 1.086,7
Tasse ed imposte indirette sugli affari	39.586,1	41.119 —	+ 1.532,9
Imposte dirette	28.601,3	29.529,3	+ 928 —
Dogane ed imposte di fabbricazione	17.386,9	18.071,2	+ 684,3
Demanio	5.110,4	7.162,6	+ 2.052,2
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	9.699,1	10.209,2	+ 510,1
Altri	2.816,1	2.915,4	+ 99,3
	<u>256.024,8</u>	<u>270.194,2</u>	<u>+ 14.169,4</u>
<i>Servizi del Tesoro:</i>			
Servizi centrali del Tesoro	36.055,3	71.849,3	+ 35.794 —
Servizi del Provveditorato generale dello Stato . .	20.230,7	24.439,4	+ 4.208,7
Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro	16.286,1	17.143,5	+ 857,4

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966	Previsioni anno finanziario 1967	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Servizi della Zecca	4.284,2	4.341,2	+ 57 -
Ragioneria generale dello Stato	13.303,4	13.728,8	+ 425,4
Altri	106,2	106,2	—
	90.265,9	131.608,4	+ 41.342,5
<i>Servizi del Bilancio</i>	1.213,9	207,5	— 1.006,4
<i>Affari del culto:</i>			
Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	19.323 -	19.525,2	+ 202,2
Contributi e concorso dello Stato nella costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco	4.525 -	4.875 -	+ 350 -
Altre spese	302 -	303,4	+ 1,4
	24.150 -	24.703,6	+ 553,6
	443.749,3	506.073,8	+ 62.324,5
SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE			
Servizi generali	177.832,4	172.136,8	— 5.695,6
Spese comuni	44.009 -	43.724,7	— 284,3
Personale civile	132.008 -	136.892,5	+ 4.884,5
Esercito	310.184,2	317.118,8	+ 6.934,6
Marina	99.752 -	108.537,9	+ 8.785,9
Aeronautica	197.019,1	202.499,9	+ 5.480,8
Potenziamento della Difesa	93.492,5	93.973,5	+ 481 -
Fondo per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali	16.600 -	16.600 -	—
	1.070.897,2	1.091.484,1	+ 20.586,9
SEZIONE III. — GIUSTIZIA			
Servizi generali	28.073,8	28.768,1	+ 694,3
Amministrazione giudiziaria	59.384,6	63.323,6	+ 3.939 -
Istituti di prevenzione e di pena	44.518,6	46.539,5	+ 2.020,9

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966 —	Previsioni anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari	2.000 —	2.000 —	—
Costruzione dei palazzi di giustizia di Napoli e Forlì	1.150 —	—	— 1.150 —
	<u>135.127 —</u>	<u>140.631,2</u>	<u>+ 5.504,2</u>

SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA

Pubblica sicurezza	218.053,8	222.813,7	+ 4.759,9
Arma dei carabinieri	182.085,6	189.091,2	+ 7.005,6
Servizi antincendi	26.585,9	27.608,9	+ 1.023 —
	<u>426.725,3</u>	<u>439.513,8</u>	<u>+ 12.788,5</u>

SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI

Servizi generali	13.113,3	13.733,3	+ 620 —
Rappresentanze all'estero	19.603,4	20.819,1	+ 1.215,7
Relazioni culturali con l'estero	1.600 —	750 —	— 850 —
Organismi nazionali ed internazionali	4.253,5	5.198,2	+ 944,7
Partecipazione alla Comunità economica europea .	23.580 —	24.804,1	+ 1.224,1
Altre spese diverse	507,6	509,5	+ 1,9
	<u>62.657,8</u>	<u>65.814,2</u>	<u>+ 3.156,4</u>

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA

Istruzione pubblica:

Provveditorati agli studi	7.733,5	7.918,5	+ 185 —
Scuola materna	4.295 —	4.295 —	—
Istruzione elementare	494.657,8	502.086,5	+ 7.428,7
Scuola popolare	6.860,3	7.223,1	+ 362,8
Istruzione secondaria di 1° grado	277.169,5	292.110,5	+ 14.941 —
Istruzione classica, scientifica e magistrale	62.802,6	69.196,6	+ 6.394 —
Istruzione tecnica	161.713,6	168.350,6	+ 6.637 —
Istruzione artistica	16.467,4	16.997,5	+ 530,1
Educazione fisica	32.742,2	35.623,5	+ 2.881,3
Istituti di educazione	3.200,5	3.259,5	+ 59 —
Istruzione universitaria	88.321,1	93.195,7	+ 4.874,6
Antichità e belle arti	15.028,5	15.729,9	+ 701,4

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966	Previsioni anno finanziario 1967	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Accademie, biblioteche e diffusione della cultura	4.295,7	4.408,5	+ 112,8
Istituti vari di educazione ed altre spese diverse	2.178,4	1.852,7	— 325,7
Assistenza scolastica	5.895 —	5.020 —	— 875 —
Contributo per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie	42.000 —	50.000 —	+ 8.000 —
Spese per la ricerca scientifica	24.500 —	31.000 —	+ 6.500 —
Edilizia scolastica	46.544,5	46.521 —	— 23,5
Contributi e spese per la tutela e la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico di opere d'arte	875 —	575 —	— 300 —
Relazioni culturali con l'estero	8.811,6	10.262,9	+ 1.451,3
Archivi di Stato	2.705,9	3.022,9	+ 317 —
Spese generali e diverse	131.257,3	135.620,6	+ 4.363,3
	<u>1.440.055,4</u>	<u>1.504.270,5</u>	<u>+ 64.215,1</u>

Informazioni, teatro e proprietà intellettuale:

Servizi generali	3.797,6	4.676,1	+ 878,5
Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musicali	10.932,5	11.713,4	+ 780,9
Radiotelediffusione	70.627,5	72.562,5	+ 1.935 —
	<u>85.357,6</u>	<u>88.952 —</u>	<u>+ 3.594,4</u>
	<u>1.525.413 —</u>	<u>1.593.222,5</u>	<u>+ 67.809,5</u>

SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

Edilizia economica e popolare	47.232,6	53.242,1	+ 6.009,5
Spese per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari finanziati con leggi speciali	10.000 —	—	— 10.000 —
Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori	17.000 —	17.000 —	—
Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	1.076,3	1.076,3	—
Contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962	3.500 —	7.500 —	+ 4.000 —
Contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mu-			

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni per l'anno finanziario 1966	Previsioni per l'anno finanziario 1967	Differenze
	(milioni di lire)		
tuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 e lo onere assunto dai mutuatari	—	10.500 -	+ 10.500 -
Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra	13.359,6	14.359,6	+ 1.000 -
Costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra	2.515 -	2.515 -	—
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti	5.500 -	8.069,4	+ 2.569,4
Costruzione di alloggi per gli abitanti della città vecchia di Bari	875 -	750 -	— 125 -
Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta	568,5	494 -	— 74,5
Altri interventi minori	170 -	220 -	+ 50 -
	<u>101.797 -</u>	<u>115.726,4</u>	<u>+ 13.929,4</u>

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI
NEL CAMPO SOCIALE*Lavoro e previdenza sociale:*

Servizi generali	3.509,4	3.865,1	+ 355,7
Uffici del lavoro e della massima occupazione (incluse le sezioni comunali e frazionali) e centri di emigrazione	22.019,5	24.425,2	+ 2.405,7
Previdenza ed assistenza	398.303,8	440.339,7	+ 42.035,9
Collocamento della manodopera (incluse le spese per le emigrazioni)	6.804,8	7.646,5	+ 841,7
Orientamento ed addestramento professionale	8.000 -	8.000 -	—
Cantieri scuola	1.200 -	1.200 -	—
Altre spese diverse	2.323,3	2.527,3	+ 204 -
	<u>442.160,8</u>	<u>488.003,8</u>	<u>+ 45.843 -</u>

Assistenza e beneficenza:

Contributi all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	19.500 -	23.500 -	+ 4.000 -
Assistenza agli invalidi, reduci, profughi e partigiani	24.070 -	22.281 -	— 1.789 -
Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi	14.150 -	14.150 -	—
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	13.832 -	16.763 -	+ 2.931 -

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966	Previsioni anno finanziario 1967	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza	19.600 -	19.600 -	—
Maggiorazione sul trattamento assistenziale a favore degli iscritti nelle liste dei poveri	5.000 -	5.000 -	—
Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (incluse le spese generali)	7.592,1	7.687 - +	94,9
Beneficenza romana	15.779,9	17.317,2 +	1.537,3
Anticipazioni per il pagamento delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso	15.000 -	7.500 - —	7.500 -
Altri interventi diversi	3.563,1	3.834,8 +	271,7
	<u>138.087,1</u>	<u>137.633 - —</u>	<u>454,1</u>
<i>Igiene e sanità:</i>			
Servizi generali	12.928,4	14.464,5 +	1.536,1
Igiene pubblica e ospedali	9.593,3	13.335 - +	3.741,7
Malattie sociali	24.898 -	25.449 - +	551 -
Servizi veterinari	5.496 -	5.496 -	—
Istituto superiore di sanità	4.333,7	4.413,3 +	79,6
Acquedotti ed opere ospedaliere, igieniche e sanitarie	36.368,4	38.524,6 +	2.156,2
Altri servizi	704 -	711 - +	7 -
	<u>94.321,8</u>	<u>102.393,4 +</u>	<u>8.071,6</u>
<i>Servizi delle pensioni di guerra:</i>			
Spese generali	1.518,8	1.558,4 +	39,6
Pensioni di guerra	265.700 -	266.200 - +	500 -
Altri assegni	546,2	668,2 +	122 -
	<u>267.765 -</u>	<u>268.426,6 +</u>	<u>661,6</u>
	<u>942.334,7</u>	<u>996.456,8 +</u>	<u>54.122,1</u>
SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere stradali	57.344,7	63.234,6 +	5.889,9
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere stradali	6.818,9	7.198,8 +	379,9

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966 —	Previsioni anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade:			
— ad integrazione del bilancio	117.372,3	133.219,4	+ 15.847,1
— per l'esecuzione di opere stradali	78.350 —	40.500 —	— 37.850 —
Contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali	12.300 —	12.300 —	—
Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali	1.500 —	3.000 —	+ 1.500 —
Costruzione di strade ferrate	6.800 —	5.465 —	— 1.335 —
Assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:			
— per rimborso degli oneri da essa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario ed a copertura dei disavanzi di gestione delle linee a scarso traffico	20.492,7	—	— 20.492,7
— per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda	93.123,9	90.160,5	— 2.963,4
— per rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripristino degli impianti e per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria	30.760,2	41.443,1	+ 10.682,9
— per rimborso delle quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	586 —	614,7	+ 28,7
Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilometriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate)	7.597,7	8.197,9	+ 600,2
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna	18.500 —	25.500 —	+ 7.000 —

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966	Previsioni anno finanziario 1967	Differenze —
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato	10.200 —	11.926 —	+ 1.726 —
Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per servizi di trasporto	5.775 —	6.875 —	+ 1.100 —
Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione)	5.835,3	6.157,4	+ 322,1
Sistemazione e costruzione di campi di aviazione e dei relativi impianti	3.675,5	3.175,5	— 500 —
Spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile	2.500 —	5.000 —	+ 2.500 —
Servizi generali del Ministero dei trasporti e della aviazione civile	742,5	699 —	— 43,5
Spese in unica soluzione di opere marittime . . .	6.319,5	20.235 —	+ 13.915,5
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere marittime	2.000,6	2.030,1	+ 29,5
Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti e delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei medesimi	4.000 —	4.000 —	—
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti	—	1.014,1	+ 1.014,1
Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	49.759 —	68.159 —	+ 18.400 —
Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili	11.000 —	9.950 —	— 1.050 —
Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale	3.250 —	3.750 —	+ 500 —
Spese per le capitanerie di porto	2.163,6	2.295,7	+ 132,1
Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi minori . . .	5.223,9	5.551,1	+ 327,2
Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche	12.200 —	16.375 —	+ 4.175 —
Spese sostenute dal Provveditorato Generale dello Stato per forniture all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi	4.324 —	5.535 —	+ 1.211 —
Altre spese varie	1.088,3	1.240,7	+ 152,4
	581.603,6	604.802,6	+ 23.199 —

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966	Previsioni anno finanziario 1967	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO			
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale	210.425 -	230.000 -	+ 19.575 -
Esecuzione di opere straordinarie in Calabria . . .	27.000 -	12.500 -	— 14.500 -
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna	30.000 -	32.500 -	+ 2.500 -
Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale	21.000 -	—	— 21.000 -
Costruzione di opere straordinarie a pagamento non differito, esclusa la riparazione di danni bellici	50.467,6	33.990 -	— 16.477,6
Opere a pagamento non differito per la riparazione di danni bellici	3.580,5	3.580,5	—
Annualità per opere straordinarie in concessione, sovvenzione e contributi previsti da leggi speciali, esclusi quelli relativi a danni bellici . .	18.792,1	20.216,9	+ 1.424,8
Annualità e semestralità per spese in dipendenza di danni bellici	4.691,9	4.891,9	+ 200 -
Contributi e concorsi diversi nel settore delle opere pubbliche, compresi quelli in dipendenza di pubbliche calamità	1.507,8	2.207,3	+ 699,5
Manutenzione ordinaria di opere pubbliche	5.636 -	6.225 -	+ 589 -
Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici . .	41.842,4	42.743,9	+ 901,5
Bonifica	9.175,8	40.425,8	+ 31.250 -
Miglioramenti fondiari	17.553,5	21.146,6	+ 3.593,1
Economia montana e forestale	34.183,8	28.114,5	— 6.069,3
Zootecnia, caccia e pesca	17.762,2	17.302,2	— 460 -
Altri interventi nel settore dell'agricoltura	4.793,1	1.802,1	— 2.991 -
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di un piano quinquennale per lo sviluppo della agricoltura	28.915,2	27.867,7	— 1.047,5
Interessi e spese sul mutuo contratto con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi della legge 6 aprile 1965, n. 341, relativa all'aumento di talune autorizzazioni di spesa disposte dalla legge n. 454 del 1961, sul piano verde . .	1.300 -	2.398,6	+ 1.098,6
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione di provvidenze a favore dell'agricoltura di cui al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale	3.200 -	3.294 -	+ 94 -

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966 —	Previsioni anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Somma da versare a reintegro del fondo intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) per gli oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962	—	4.000 - +	4.000 -
Alimentazione	4.908,9	4.917,9 +	9 -
Servizi generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse	26.578,9	28.810,1 +	2.231,2
Interventi nel settore dell'industria	25.303 -	19.378 - —	5.925 -
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento degli apporti in favore della Cassa per il Mezzogiorno previsti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717	1.600 -	6.900 - +	5.300 -
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454 e dal Regolamento della C.E.E., n. 17/64 del 5 febbraio 1964	—	4.057,8 +	4.057,8
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito delle opere pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 25 novembre 1962, n. 1679; 5 luglio 1964, n. 619; 1° febbraio 1965, n. 60; 5 marzo 1964, n. 120, e 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, n. 590; 19 settembre 1964, nn. 789, 790 e 792; 5 novembre 1964, n. 1176, per partecipazioni azionarie e conferimenti a fondi di dotazione ed a fondi di rotazione	—	11.007,5 +	11.007,5
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi	—	6.777,1 +	6.777,1
Interessi, spese ed oneri sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini di cui al decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1342	5.094,6	4.537,5 —	557,1
Somma da mutuare all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Medio credito) allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane . . .	1.630 -	— —	1.630 -
Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sui crediti all'esportazione	2.925 -	2.925 -	—
Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso sta-			

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966 —	Previsioni anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
tale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane . .	1.500 —	1.500 —	—
Contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare	26.000 —	31.000 —	+ 5.000 —
Contributi nelle spese di funzionamento, di ricerche ed investimenti della Comunità europea della energia atomica (Euratom)	14.599,9	21.095 —	+ 6.495,1
Somma da erogare per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 871, concernente, tra l'altro, delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dal Trattato della Comunità Economica Europea	10.150 —	23.000 —	+ 12.850 —
Partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.)	2.822,7	4.260,9	+ 1.438,2
Contributo all'Organizzazione europea di ricerche spaziali (E.S.R.O.)	3.010,5	2.700 —	— 310,5
Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (E.L.D.O.)	2.400 —	1.200 —	— 1.200 —
Spese per i servizi della cinematografia	9.762,5	14.024,5	+ 4.262 —
Somma da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dalla legge 2 dicembre 1961, n. 1330	—	1.000 —	+ 1.000 —
Conferimenti alla Banca nazionale del lavoro per la elevazione del fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico e per il fondo istituito presso la medesima Sezione autonoma, relativo alla concessione di finanziamenti a films realizzati con la particolare formula produttiva di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213	—	1.250 —	+ 1.250 —
Altre spese per l'industria, il commercio e l'artigianato	12.244 —	10.577,7	— 1.666,3
Spese per i servizi del turismo	12.160,5	13.160,5	+ 1.000 —
Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo	1.737,9	1.825,9	+ 88 —
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali	1.420,6	1.428,9	+ 8,3
Sviluppo degli scambi commerciali con l'estero . .	10.603 —	11.703 —	+ 1.100 —
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero	2.679 —	2.490,7	— 188,3
Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole	1.764,4	1.751 —	— 13,4
Altre spese varie	1.992,3	2.296,5	+ 304,2
	<u>714.714,6</u>	<u>770.782,5</u>	<u>+ 56.067,9</u>

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966 —	Previsioni anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
SEZIONE XI. — ONERI NON RIPARTIBILI			
<i>Interessi di debiti pubblici:</i>			
Debiti perpetui	2.114 —	2.113 —	— 1 —
Debiti redimibili al netto del debito estero	10.617,5	10.118,6	— 498,9
Interessi di buoni del tesoro poliennali	99.533,1	98.558,1	— 975 —
Interessi di buoni del tesoro ordinari	74.626,3	80.949 —	+ 6.322,7
Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	80.000 —	57.500 —	— 22.500 —
Interessi su certificati di credito	9.073,6	17.269,1	+ 8.195,5
Altre partite minori	3.041,5	2.938,6	— 102,9
	279.006 —	269.446,4	— 9.559,6
<i>Interventi a favore della finanza regionale e locale:</i>			
Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale	63.000 —	82.000 —	+ 19.000 —
Regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana	113.000 —	128.000 —	+ 15.000 —
Regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda	19.600 —	23.500 —	+ 3.900 —
Somme da corrispondere ai comuni ed alle provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata	162.470 —	191.838 —	+ 29.368 —
Devoluzione a favore dei comuni di quota parte del provento dei diritti erariali sui pubblici spetta- coli	26.625 —	25.297,5	— 1.327,5
Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale a tributi vari erariali, comunali e provinciali da devolvere a favore delle provincie	59.790 —	63.800 —	+ 4.010 —
Fondo corrispondente ad un terzo del provento delle tasse erariali di circolazione da devolvere a fa- vore delle provincie	43.330 —	45.000 —	+ 1.670 —
Devoluzione a favore dei comuni dei diciotto venti- cinquesimi della quota del 25 per cento del pro- vento dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici	3.060 —	3.060 —	—
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso	4.500 —	4.500 —	—

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966 —	Previsioni anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Contributo annuo ordinario a favore del Comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica	5.000 —	5.000 —	—
Contributi integrativi alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis fino al conseguimento del pareggio economico dei propri bilanci in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56	—	400 — +	400 —
Somme da erogare a favore del Comune di Napoli, ivi comprese quelle per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune medesimo, per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960	20.100 —	20.000 — —	100 —
Contributi di minore rilievo a favore degli Enti locali	465 —	464,9 —	0,1
	<u>520.940 —</u>	<u>592.860,4 +</u>	<u>71.920,4</u>
<i>Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:</i>			
Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni	3.266,7	3.889,7 +	623 —
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra	20.290 —	19.290 — —	1.000 —
Altre spese diverse	327,6	327,6	—
	<u>23.884,3</u>	<u>23.507,3 —</u>	<u>377 —</u>
<i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace:</i>			
Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi	5.500 —	5.500 —	—
Altre spese varie	192,4	192,4	—
	<u>5.692,4</u>	<u>5.692,4</u>	—

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966 —	Previsioni anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
<i>Fondi di riserva e speciali:</i>			
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine	15.000 -	15.000 -	—
Fondo di riserva per le spese impreviste	6.000 -	8.000 -	+ 2.000 -
Fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo	9.700 -	9.700 -	—
Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio	6.500 -	7.000 -	+ 500 -
Fondo da ripartire in attuazione della legge 23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti . .	960 -	—	— 960 -
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 13 luglio 1964, n. 883, concernente l'istituzione nella Regione del Molise di uffici e organi regionali dello Stato e di una delegazione regionale della Corte dei conti	23 -	—	— 23 -
Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324	58.000 -	36.000 -	— 22.000 -
Fondo per l'attuazione della legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per la emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri	2.000 -	4.000 -	+ 2.000 -
Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	10.954 -	12.488 -	+ 1.534 -
Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso	320.280 -	903.645,3	+ 583.365,3
	429.417 -	995.833,3	+ 566.416,3
<i>Altri oneri diversi:</i>			
Restituzioni e rimborsi	219.336,1	246.776,1	+ 27.440 -
Vincite al lotto	36.836 -	50.400 -	+ 13.564 -
Annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico	25.000 -	15.000 -	— 10.000 -

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1966 —	Previsioni anno finanziario 1967 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Quote di ammortamento e spese relative ai prestiti contratti dal Comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città	—	1.745 -	+ 1.745 -
Altre spese diverse	1.507,6	1.507,6	—
	<u>282.679,7</u>	<u>315.428,7</u>	<u>+ 32.749 -</u>
	<u>1.541.619,4</u>	<u>2.202.768,5</u>	<u>+ 661.149,1</u>
	<u>7.546.638,9</u>	<u>8.527.276,4</u>	<u>+ 980.637,5</u>

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata)

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1967, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emaneazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

Art. 2.

È approvato in lire 8.950.726.794.692 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1967.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

Art. 4.

È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adem-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 800 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1967.

Art. 6.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, è fissato, per l'anno finanziario 1967, in lire 152.236.961.160.

Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1967 è autorizzata in lire 6 miliardi 300.000.000, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

Art. 8.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita per l'anno finanziario 1967 in lire 30 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal Comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 11 miliardi e 100 milioni.

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal Comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 1.745.000.000.

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 50 miliardi.

Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1967, in lire 12 milioni.

Art. 13.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321, è sta-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 386.183.300 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.

Art. 14.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1967, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1966 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del tesoro.

Art. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 16.

Per l'anno finanziario 1967 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'articolo 1 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Art. 17.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3491, 3524 e 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 18.

Ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1967, in lire 300 miliardi.

Art. 19.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 19 miliardi e 290.000.000 iscritto al capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per dan-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti le occorrenti variazioni.

Art. 20.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 21.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 22.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 23.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41 — primo e secondo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Art. 24.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 3*).

Art. 25.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1967, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 26.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1967, è stabilito in 100.

Art. 27.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1967 le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440.

Art. 28.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1967 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927 n. 2258 convertito nella legge 6 dicembre 1928 n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

Art. 29.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 6.586.800.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio 1969.

L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Art. 30.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

Art. 31.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1967, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 32.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1967 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Art. 33.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 34.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.

Art. 35.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'art. 12 della legge 26 ottobre 1962,

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1967, in lire 120.000.000.

Art. 36.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1967, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Art. 37.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

Art. 38.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1967, le seguenti assegnazioni:

lire 56.000.000, per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

lire 21.940.000, per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;

lire 700.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.

Art. 39.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Art. 40.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 41.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1967, l'assegnazione straordinaria di lire 12 miliardi 700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 42.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1967, la spesa di lire 5.000.000 per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

Art. 43.

Il fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universita-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rie, è stabilito per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1967 in lire 7.500.000.000.

Art. 44.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1967, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 45.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1967, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 46.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1967, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 47.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'anno finanziario 1967, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 48.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1967, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Art. 49.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici per l'an-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Art. 50.

È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 28.760.000.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, numero 1356, e lire 28.685.000.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101.

Art. 51.

È autorizzata per l'anno finanziario 1967, la spesa di lire 5.380.500.000 — di cui lire 1.300.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrari-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

Art. 52.

È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

Art. 53.

È stabilito, per l'anno finanziario 1967, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, numero 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.210.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 1.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954,

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuantanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 200.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 54.

Sono, altresì, stabiliti, per l'anno finanziario 1967, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, numero 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma dell'articolo 1 e del 1° comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.270.000.000, di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 380.000.000, destinate, per lire 190.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 150.000.000,

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.635.000.000 destinate, per lire 817 milioni e 500.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 75.000.000;

3) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000.

Art. 55.

L'autorizzazione di spesa di lire 15 miliardi recata, per l'anno finanziario 1967, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, per la esecuzione di opere portuali e per l'ammmodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti, è aumentata della somma di lire 5 miliardi che si iscrive nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Ai termini dell'articolo 6, terzo comma, della citata legge 27 ottobre 1965, n. 1200, l'importo complessivo di lire 20 miliardi è ripartito in ragione di lire 19.200 milioni per opere portuali e lire 800 milioni per ammodernamento e rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti.

Art. 56.

È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in appli-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

Art. 57.

Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, è autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963, n. 1465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, la spesa di lire 8.000.000.000 di cui lire 500.000.000 per la sistemazione, la riparazione e la ricostruzione di opere di interesse delle Province, dei Comuni e di altri Enti pubblici distrutte o danneggiate dal terremoto stesso (art. 10 della citata legge 3 dicembre 1964, n. 1259), nonchè per le espropriazioni delle aree (articolo 12 della medesima legge n. 1259) e lire 7.500.000.000 per contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto (articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 e legge 3 dicembre 1964, n. 1259).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

Art. 58.

È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 100.000.000 per provvedere alla compilazione del piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, modificata dalla legge 1° luglio 1966, n. 506.

Art. 59.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

Art. 60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, art. 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1967, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'art. 11 della legge 3 gennaio 1963, numero 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo art. 11.

Art. 61.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1967, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (*Appendice n. 1*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1967, concernenti gli oneri di carattere generale, i fondi iscritti ai capitoli nn. 243 e 244 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

Art. 62.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

Art. 63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1967, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unità di personale dal Ministero della difesa a quello dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale dell'aviazione civile — in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Art. 64.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1967, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e della aviazione civile (*Appendice n. 1*).

Art. 65.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 317 miliardi e 34 milioni da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 66.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 35.500.000.000.

Art. 67.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1967, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Art. 68.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

Art. 69.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1967, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

Art. 70.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 71 miliardi 34.509.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1967 dell'Amministrazione stessa.

Art. 71.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1967, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

Art. 72.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1967, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice numero 2*).

Art. 73.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1967, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 74.

Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Art. 75.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

Art. 76.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1967, le seguenti spese:

lire 54.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 19.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni per la delimitazione dei nuovi confini e per i cippi di frontiera;

lire 95.502.940.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture: lavori e servizi relati-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonchè per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare; per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario e del casermaggio, scorte viveri, lubrificanti e combustibili — acquisizione di armi e munizioni, di nuove armi, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio — infrastrutture demaniali); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzioni e trasformazioni di unità navali, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese, infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche, armi e munizioni, nuove armi, servizio automobilistico, combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico, telecomunicazioni e assistenza al volo, viveri, vestiario e casermaggio, materiali e dotazioni sanitarie, servizi meccanografici, infrastrutture demaniali radioelettriche e di bordo, materiali speciali e parti di ricambio); per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni.

Art. 77.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440.

Art. 78.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967, della somma di complessive lire 95.502.940.000 autorizzata con l'articolo 76 della presente legge.

Art. 79.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate per l'anno finanziario 1967 come segue:

Esercito	L. 4.750.000.000
Marina	» 4.250.000.000
Aeronautica	» 2.250.000.000
Arma dei carabinieri	» 2.750.000.000

Art. 80.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato per l'anno finanziario 1967 come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	N. 21.000
Marina	» 16.173
Aeronautica	» 31.187

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	N. 36.000
Marina	» 9.140
Aeronautica	» 4.300

Art. 81.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 e stabilito per l'anno finanziario 1967 in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.120 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 82.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 — comma secondo — della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito per l'anno finanziario 1967 in 250 unità.

Art. 83.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattene- re in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito per l'anno finanziario 1967 come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	N. 50
guardiamarina	» 110

Art. 84.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito per l'anno finanziario 1967 in 70 unità.

Art. 85.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma per l'anno finanziario 1967 è fissata a norma dell'ar-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 9 — ultimo comma — della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti N. 7.000
graduati e militari di truppa . . » 5.000

Art. 86.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1967, a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 7.314 unità.

Art. 87.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1967, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti N. 3.500
sergenti raffermati di leva . . . » 200
sottocapi e comuni volontari . . » 7.026
sottocapi raffermati di leva . . » 1.000

Art. 88.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1967, come appresso:

sergenti N. 10.100
graduati e militari di truppa . . » 4.750

Art. 89.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967, le varia-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 90.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1967, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 91.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 (Elenco n. 3).

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)

Art. 92.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 93.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 5551 e 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 94.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1462 e 1874 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.

Art. 95.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1967, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 96.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1967, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio e disposizioni relative)

Art. 97.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria e del commercio, per l'anno finanziario 1967, in confor-

mità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

Art. 98.

Nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro dell'industria e del commercio è autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalità fissate dall'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358.

Art. 99.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Art. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

Art. 101.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 100.000.000.

Art. 102.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 8.000.000.000.

Art. 103.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1967, a' termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

Art. 104.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1967, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato per il medesimo anno finanziario 1967, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dello Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 105.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1967, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero)

Art. 106.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Art. 107.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

Art. 108.

È autorizzata per l'anno finanziario 1967 la spesa di lire 400.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318, 21 giugno 1964, n. 462 e 29 novembre 1965, n. 1372.

Art. 109.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni.

Art. 110.

Alle spese di cui al capitolo n. 1104 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

*(Stato di previsione
del Ministero del bilancio)*

Art. 111.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio, per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

*(Stato di previsione del Ministero
delle partecipazioni statali)*

Art. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

*(Stato di previsione del Ministero
della sanità e disposizioni relative)*

Art. 113.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità per l'anno finanziario

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

Art. 114.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1967, in lire 23 miliardi e 500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 115.

L'onere a carico dello Stato per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, di cui alla legge 10 giugno 1940, numero 932, è stabilito per l'anno finanziario 1967, in lire 7.738.500.000.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo)

Art. 116.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1967, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(Quadro generale riassuntivo)

Art. 117.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1967 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse)

Art. 118.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1967 buoni noliennali del tesoro, a scadenza non su-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

periore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Detti buoni poliennali — il cui ammontare non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza medesima — possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo anticipato dei buoni del tesoro poliennali di scadenza 1° gennaio 1968 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 119.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1966-67 e 1967-68, restano stabilite per l'anno finanziario 1967, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 120.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre, nell'anno finanziario 1967, col Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari alla somma di lire 141.250.000.000 ed alle somme per interessi e oneri relativi all'esercizio stesso al fine della provvista dei mezzi finanziari occorrenti per le spese previste per l'anno stesso dalle leggi 5 luglio 1961, n. 635; 1° febbraio 1965, n. 60; 2 novembre 1964, n. 1132; 26 maggio 1965, n. 590 (articoli 16 e 22); 19 settembre 1964, n. 789;

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19 settembre 1964, n. 790; 5 novembre 1964, n. 1176.

I mutui, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'anno finanziario 1968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 121.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1967, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 122.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri adibiti a mansioni non salariali.

Art. 123.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative occorrenti per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale statale

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

compreso quello assunto dall'ex Governo militare alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, comandato presso il Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Ministro del tesoro è, altresì autorizzato a trasferire con propri decreti, dal fondo di cui al capitolo n. 3491 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, le somme da iscrivere ai capitoli nn. 1298, 1299, 1300, 1301, 1302 e 1331 del medesimo stato di previsione per altre spese inerenti al personale di cui al precedente comma.

Art. 124.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative occorrenti per il pagamento delle retribuzioni spettanti al personale statale comandato presso il Ministero del bilancio.

Art. 125.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

Art. 126.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

Art. 127.

I residui risultanti al 1° gennaio 1967 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967 soppressi in seguito alla istituzione di ca-

pitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 128.

Agli effetti dell'articolo 36 della legge di contabilità, i residui passivi alla data del 31 dicembre 1966 dei capitoli di parte straordinaria per i quali l'ultimo stanziamento venne iscritto nel bilancio per l'esercizio 1963-64, non riguardanti somme che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, sono mantenuti fino al 31 dicembre 1967.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

ENTRATA			
TITOLO I. - ENTRATE TRIBUTARIE		7.346.676.100.000	
- Imposte sul patrimonio e sul reddito	2.040.370.000.000		
- Tasse ed imposte sugli affari	2.757.790.000.000		
- Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	1.730.930.000.000		
- Monopoli	698.600.000.000		
- Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.	118.986.100.000		
	<u>7.346.676.100.000</u>		
 TITOLO II. - ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE		 370.386.733.000	

TOTALE TITOLI I E II		7.717.062.833.000	7.717.062.833.000

SPESE CORRENTI		7.229.633.914.396	

DIFFERENZA		487.428.918.604	

 TITOLO III. - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			 67.519.352.000

TOTALE TITOLI I, II E III			7.784.582.185.000

 ACCENSIONE DI PRESTITI			 1.540.000.000

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			7.786.122.185.000

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1967

SPESA			
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):			
Tesoro		2.170.601.284.950	
Organi costituzionali dello Stato	28.410.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato	34.677.157.300		
Amministrazione del Tesoro	830.761.188.840		
Altri Servizi	5.707.169.600		
Pensioni e danni di guerra	291.578.075.000		
Interessi sui prestiti	269.446.394.210		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	683.708.300.000		
Fondi di riserva	23.000.000.000		
Ammortamenti di beni mobili	3.313.000.000		
Finanze		977.535.753.000	
Servizi	968.360.753.000		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	9.175.000.000		
Grazia e giustizia		138.984.180.000	
Affari esteri		60.532.134.360	
Pubblica Istruzione		1.361.729.155.700	
Interno		363.488.568.741	
Pubblica sicurezza e protezione civile	250.422.623.300		
Assistenza e beneficenza	68.099.214.691		
Altri servizi	44.966.730.750		
Lavori pubblici		68.067.923.845	
Trasporti e Aviazione civile		57.696.376.000	
Poste e Telecomunicazioni		168.869.000	
Difesa		1.261.043.185.000	
Agricoltura e foreste		87.354.467.100	
Industria e commercio		7.964.726.700	
Lavoro e previdenza sociale		469.899.120.000	
Commercio con l'estero		13.294.654.000	
Marina mercantile		77.809.062.800	
Bilancio		207.530.000	
Partecipazioni statali		628.875.000	
Sanità		87.168.798.000	
Turismo e spettacolo		25.459.250.200	
		7.229.633.914.396	7.229.633.914.396
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):			
Tesoro		759.129.109.700	
Organi e servizi generali dello Stato	30.000.000.000		
Amministrazione del Tesoro	509.192.109.700		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	219.937.000.000		
Finanze		1.008.250.000	
Grazia e giustizia		2.000.000.000	
Affari esteri		3.900.000.000	
Pubblica Istruzione		4.035.229.400	
Interno		7.794.604.355	
Lavori pubblici		332.204.115.861	
Trasporti e Aviazione civile		6.482.000.000	
Difesa		8.802.142.000	
Agricoltura e foreste		82.164.732.500	
Industria e commercio		50.181.000.000	
Lavoro e previdenza sociale		8.000.229.400	
Commercio con l'estero		900.000.000	
Marina mercantile		13.776.000.000	
Partecipazioni statali		1.800.000.000	
Sanità		200.000.000	
Turismo e spettacolo		15.265.060.000	
		1.297.642.473.216	1.297.642.473.216
	TOTALE TITOLI I E II		8.527.276.387.612
RIMBORSO DI PRESTITI		423.450.407.080	423.450.407.080
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.950.726.794.692	8.950.726.794.692
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.786.122.185.000	
	DIFFERENZA	1.164.604.609.692	

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1967 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	200.057,2	16.600 -	»	»	25.462,6	85.370,6	25.069,4	307.985,9	324.271,5	392.856,6	1.552.056,6	2.929.730,4
Finanze	270.194,2	»	»	»	»	72.562,5	106,3	372 -	12,1	»	635.296,9	978.544 -
Grazia e giustizia	28 -	»	140.631,2	»	»	»	»	325 -	»	»	»	140.984,2
Affari esteri	»	»	»	»	40.350,6	10.262,9	»	5.918,7	»	3.900 -	4.000 -	64.432,2
Pubblica istruzione	»	»	»	»	»	1.365.729,4	»	35 -	»	»	»	1.365.764,4
Interno	30.538,9	»	»	250.422,6	»	3.022,9	594 -	75.130,4	»	159,4	11.415 -	371.283,2
Lavori pubblici	4.875 -	»	»	»	»	44.560,8	89.086,7	39.721,7	121.639 -	100.388,8	»	400.272 -
Trasporti e aviazione civile	173 -	»	»	»	»	»	»	»	64.005,3	»	»	64.178,3
Poste e telecomunicazioni	»	»	»	»	»	»	»	»	168,9	»	»	168,9
Difesa	»	1.074.884,1	»	189.091,2	»	»	870 -	»	5.000 -	»	»	1.269.845,3
Agricoltura e foreste	»	»	»	»	»	»	»	»	»	169.519,2	»	169.519,2
Industria e commercio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Lavoro e previdenza sociale	»	»	»	»	»	»	»	»	»	58.145,7	»	58.145,7
Commercio estero	»	»	»	»	»	»	»	477.899,3	»	»	»	477.899,3
Marina mercantile	»	»	»	»	1 -	»	»	»	»	14.193,7	»	14.194,7
Bilancio	207,5	»	»	»	»	»	»	1.700 -	89.705,8	179,3	»	91.585,1
Partecipazioni statali	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	207,5
Sanità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2.428,9	»	2.428,9
Turismo e spettacolo	»	»	»	»	»	11.713,4	»	87.368,8	»	»	»	87.368,8
	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29.010,9	»	40.724,3
	506.073,8	1.091.484,1	140.631,2	439.511,8	65.814,2	1.593.222,5	115.726,4	996.456,8	604.802,6	770.782,5	2.202.768,5	8.527.276,4

(milioni di lire)

(a) di cui milioni 903.645,3 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1967 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I										Somme non attribuibili	TOTALE
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	(a)			
Tesoro	28.410 -	57.780,2	10.390 -	68.202,9	901.496,4	348.382,2	260 -	3.313 -	752.426,6	2.170.601,3		
Finanze	»	175.370,6	46.240 -	44.741,3	402.174,4	376,5	289.188,9	9.175 -	269	977.535,7		
Grazia e Giustizia	»	84.611,6	27.120 -	24.048,2	3.139,4	»	»	»	5 -	138.984,2		
Affari Esteri	»	30.756,4	2.258 -	11.934,4	11.518,3	72,1	»	»	4.003 -	60.532,2		
Pubblica Istruzione	»	1.168.162,7	128.285 -	25.317,2	40.007,3	»	1 -	»	6 -	1.361.729,2		
Interno	»	198.356,9	38.787 -	46.661,1	78.589,6	494 -	600 -	»	»	363.488,6		
Lavori Pubblici	»	32.993,5	6.375 -	16.270 -	12.345 -	»	89,4	»	»	68.067,9		
Trasporti e Aviazione Civile	»	7.941,7	625 -	3.753,6	45.376 -	»	»	»	»	57.696,3		
Poste e Telecomunicazioni	»	144,9	2,5	21 -	0,5	»	»	»	»	168,9		
Difesa	»	488.767,3	220.319,6	519.682,9	6.817,8	»	14.000 -	»	11.455,5	1.261.043,1		
Agricoltura e Foreste	»	37.115 -	7.070 -	11.776,7	31.077,5	»	14,3	»	301 -	87.354,5		
Industria e Commercio	»	5.406 -	1.082 -	896,1	572,6	»	7 -	»	1 -	7.964,7		
Lavoro e Previdenza Sociale	»	26.781,1	1.384 -	4.514,5	437.219 -	»	»	»	0,5	469.899,1		
Commercio Estero	»	1.785,9	276 -	3.975,8	7.256,8	»	»	»	0,2	13.294,7		
Marina Mercantile	»	4.134,8	1.543,1	1.502,5	70.538,2	»	30 -	»	0,5	77.809,1		
Bilancio	»	90,6	2,9	113 -	1 -	»	»	»	»	207,5		
Partecipazioni statali	»	480,8	11 -	135,1	1,5	»	»	»	0,5	628,9		
Sanità	»	9.592,2	717,5	19.371,4	57.481 -	»	0,7	»	6 -	87.168,3		
Turismo e Spettacolo	»	1.294,8	204 -	1.637,4	22.322,3	»	»	»	0,7	25.459,2		
	28.410 -	2.331.507 -	492.642,6	804.605,1	2.127.994,6	349.324,8	314.131,3	12.488 -	768.530,5	7.229.633,9		

(a) di cui milioni 683.708,3 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 36.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE						TOTALE
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	
Tesoro	6,5	100	510.268,6	1.000	2.750	25.067	(a) 219.937
Finanze	902	»	106,3	»	»	»	»
Grazia e Giustizia	»	»	2.000	»	»	»	»
Affari Esteri	»	»	3.900	»	»	»	»
Pubblica Istruzione	535	»	3.500,2	»	»	»	»
Interno	25	»	259,6	»	»	7.510	»
Lavori Pubblici	63.071	100	269.033,1	»	»	»	»
Trasporti e Aviazione Civile	4.750	13	1.719	»	»	»	»
Poste e Telecomunicazioni .	»	»	»	»	»	»	»
Difesa	»	7.762	1.040,2	»	»	»	»
Agricoltura e Foreste	4.170	»	76.954,7	»	1.040	»	»
Industria e Commercio	»	113	50.068	»	»	»	»
Lavoro e Previdenza Sociale	»	»	8.000,2	»	»	»	»
Commercio Estero	»	»	900	»	»	»	»
Marina Mercantile	»	59	13.717	»	»	»	»
Bilancio	»	»	»	»	»	»	»
Partecipazioni statali	»	»	800	1.000	»	»	»
Sanità	»	200	»	»	»	»	»
Turismo e Spettacolo	»	»	15.265,1	»	»	»	»
	73.459,5	8.347	957.532	2.000	3.790	32.577	(a) 219.937
							1.297.642,5

(a) accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.